Legge n. 165 del 17 novembre 2005

testo consolidato con modifiche introdotte da: Errata Corrige n. 1 del 30 gennaio 2006; Legge 21 dicembre 2007 n. 129; Legge 17 giugno 2008 n. 92; Decreto Legge 3 dicembre 2009 n. 162; Legge 21 gennaio 2010 n. 5; Decreto Legge 11 novembre 2010 n. 181; Legge 4 novembre 2010 n. 178; Decreto Legge 29 novembre 2010 n. 190; Decreto Legge 24 febbraio 2011 n. 36; Legge 5 dicembre 2011 n. 189; Legge 21 dicembre 2012 n. 150; Legge 27 giugno 2013 n. 71; Legge 20 dicembre 2013 n. 174; Decreto Delegato 4 marzo 2014 n. 24; Decreto Delegato 19 maggio 2014 n. 77; Legge 19 settembre 2014 n. 146; Legge 23 dicembre 2014 n. 219; Legge 22 dicembre 2015 n. 189; Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 198; Decreto Legge 12 giugno 2017 n. 60; Decreto Legge 25 settembre 2017 n. 113; Decreto Legge 27 ottobre 2017 n. 123; Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 110; Decreto Delegato 31 agosto 2018 n. 112; Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 148; Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 149; Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 176; Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 177; Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50; Decreto Delegato 29 marzo 2019 n. 61; Decreto Legge 19 aprile 2019 n. 67; Legge 30 maggio 2019 n. 88; Legge 7 luglio 2020 n. 113; Legge 9 novembre 2020 n. 196; Decreto Delegato 30 novembre 2021 n. 193; Legge 22 dicembre 2021 n. 207 e Decreto Delegato 24 dicembre 2021 n. 211; Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 8.; Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n. 19 (così come ratificato dal Decreto Delegato 21 marzo 2023 n. 50), Legge 15 settembre 2023, n. 132, Decreto Delegato 24 gennaio 2024, n. 12, Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138 e Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 139.

LEGGE SULLE IMPRESE E SUI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI

PARTE I DISCIPLINA DEI SOGGETTI E DELLE ATTIVITA' VIGILATE	3
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
TITOLO II ACCESSO ALLE ATTIVITÀ RISERVATE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RISERVATE CAPO III (abrogato) CAPO IV REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE CAPO V COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ	7 8 9 11 11 12
TITOLO III ESPONENTI AZIENDALI	12
TITOLO IV ASSETTI PROPRIETARI	13
TITOLO V ALTRE ATTIVITA' VIGILATE CAPO I PROMOZIONE E CONSULENZA FINANZIARIA CAPO II DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA	17 17 19
TITOLO VI BILANCI E REVISIONE CONTABILE CAPO I BILANCI CAPO II SOCIETÀ DI REVISIONE, REVISORI CONTABILI E ATTUARI	20 20 22
TITOLO VII SEGRETO BANCARIO	23
PARTE II VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ RISERVATE	25
TITOLO I STRUMENTI E AMBITI DELLA VIGILANZA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II VIGILANZA PRUDENZIALE CAPO III VIGILANZA CONSOLIDATA CAPO IV TRASPARENZA, CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI E PROTEZIONE DEI CLIENTI CAPO V DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE PATRIMONIALE E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO INVESTIMENTO COLLETTIVO CAPO VI ATTIVITÀ ALL'ESTERO E SOGGETTI ESTERI	25 25 29 32 35 E DI 39 42
TITOLO II PROCEDIMENTI STRAORDINARI E SISTEMI DI GARANZIA CAPO I AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E SOSPENSIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI CAPO II LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CAPO III LIQUIDAZIONE ORDINARIA	43 44 50 61

Legge n. 165 del 17 novembre 2005 - Testo aggiornato al 29/08/2024

CAPO IV SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI E DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI	61
TITOLO III RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ	63
PARTE III DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI	65
TITOLO I SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO	65
PARTE IV DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI	
RIASSICURAZIONE	68
TITOLO I DEFINIZIONI	68
TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI	69
TITOLO III ASSICURAZIONE DANNI	69
TITOLO IV ASSICURAZIONE VITA	71
PARTE V SANZIONI	72
TITOLO I SANZIONI PENALI	72
CAPO I ABUSI DI MERCATO	72
CAPO II ALTRE CONDOTTE ILLECITE	77
TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE	80
PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	81
ALLEGATO 1 ATTIVITÀ RISERVATE	88
ALLEGATO 2 STRUMENTI FINANZIARI	92
ALLEGATO 2-BIS RECEPIMENTO ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA	
FINANZIARIA	94

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

PARTE I DISCIPLINA DEI SOGGETTI E DELLE ATTIVITA' VIGILATE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

- 1. Ai sensi della presente legge, si intende per
- a) "attività bancaria": attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1;
- a bis) "agente collegato": persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di un solo soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento per conto del quale opera, promuove servizi di investimento ovvero servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;
- a ter) "amministratore di indici di riferimento": società che svolge l'attività di cui alla lettera D-septies dell'Allegato 1;
- b) (abrogata)
- c) "attività di concessione di finanziamenti": attività di cui alla lettera B dell'Allegato 1;
- d) "attività di intermediazione in cambi": attività di cui alla lettera K dell'Allegato 1;
- e) "attività fiduciaria": attività di cui alla lettera C dell'Allegato 1;
- f) "attività assicurativa": attività di cui alla lettera G dell'Allegato 1:
- g) "attività riservate": attività di cui all'Allegato 1;
- h) "attività riassicurativa": attività di cui alla lettera H dell'Allegato 1;
- i) "attuario": persona iscritta nel registro di cui all'articolo 145;
- j) "autorità di vigilanza": Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- k) "banca": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A dell'Allegato 1;
- 1) "Banca Centrale": Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- m) "cliente professionale": cliente avente le caratteristiche stabilite dall'autorità di vigilanza;
- m bis) "consulente finanziario indipendente": soggetto, persona fisica o giuridica di cui all'articolo 25bis:
- m ter) "consulenza in materia di investimenti": prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari;
- m quater) "controparte centrale": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera D-quinquies dell'Allegato 1;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- n) "CCR": Comitato per il Credito e il Risparmio di cui all'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n. 96:
- n 1) "depositario centrale di strumenti finanziari": società che gestisce un sistema di regolamento di strumenti finanziari e che fornisce almeno un altro servizio di cui alla lettera D-quater dell'Allegato 1;

n bis) (abrogata);

- n ter) "direttiva contratti di garanzia finanziaria": direttiva europea 2002/47/CE e successive modifiche;
- n quater) "direttiva risanamento e liquidazione enti creditizi": direttiva europea 2001/24/CE e successive modifiche;
- o) "esecuzione di ordini per conto dei clienti": conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione;
- o bis) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica;";
- p) "fondo comune di investimento": patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;
- q) "gestione di portafogli": gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari;
- q bis) "gestore del mercato": società che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamento stesso;
- r) "impresa di assicurazione": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera G dell'Allegato 1;
- s) "impresa di investimento": società che svolge una o più attività o presta uno o più servizi di cui alla lettera D dell'Allegato 1;
- t) "impresa di riassicurazione": società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera H dell'Allegato 1;
- u) "intermediario assicurativo": persona che esercita professionalmente l'attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 26;
- v) "intermediario riassicurativo": persona che esercita professionalmente l'attività di intermediazione riassicurativa di cui all'articolo 26;
- w) "istituto di moneta elettronica": società, diversa dalla banca, che è autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera J dell'Allegato 1;
- wbis) "Legge sulle risoluzioni bancarie": Legge 14 giugno 2019 n.102 e successive modifiche;
- x) "Legge sulle Società": Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
- y) "Legge di istituzione del registro dei revisori contabili e delle società di revisione": Legge 27 ottobre 2004 n. 146;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- z) "mercato regolamentato": sistema multilaterale, amministrato ovvero gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole ovvero ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al pertinente diritto dell'Unione europea e alle norme attuative dell'autorità di vigilanza;
- z bis) "moneta elettronica": il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, ovvero in forma di token, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da soggetti diversi dall'emittente di moneta elettronica;
- aa) "negoziazione per conto proprio": attività di acquisto e vendita di uno o più strumenti finanziari in contropartita diretta in cui si impegnano posizioni proprie;
- bb) "organismi di investimento collettivo": fondi comuni di investimento e organismi esteri che, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, hanno caratteristiche equivalenti ai fondi comuni di investimento;
- bb bis) "prestatore di servizi di pagamento": soggetto che svolge una o più attività di cui alla lettera I dell'Allegato 1;
- bb ter) "prestatore di servizi in cripto-attività": soggetto che svolge una o più attività di cui alla lettera L bis) dell'Allegato 1;
- cc) "promotore finanziario": persona fisica che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'attività di offerta fuori sede di cui all'articolo 24;
- cc bis) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte:
 - 1. l'amministrazione straordinaria, la sospensione degli organi amministrativi e le misure adottate nel loro ambito;
 - 2. la risoluzione di banche in crisi di cui alla Legge 14 giugno 2019 n.102 e successive modifiche e le misure adottate nel suo ambito;
 - 3. le misure equivalenti a quelle indicate ai numeri 1 e 2 adottate dalle autorità di vigilanza ovvero di risoluzione dei paesi dell'UE o dei paesi extra UE sulla base degli accordi internazionali.
- dd) "registro delle società": registro di cui all'articolo 6 della Legge sulle Società;
- dd bis) "repertorio di dati sulle negoziazioni": società che presta i servizi di cui alla lettera D-sexies dell'Allegato 1;
- ee) "Repubblica": Repubblica di San Marino;
- ff) "rete distributiva": tutti i canali di contatto con il pubblico ivi comprese le succursali, gli sportelli automatici, gli uffici dei promotori e degli agenti, nonché le modalità di comunicazione a distanza;
- ff bis) "sedi di negoziazione": un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- ff ter) "servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari presso sedi di negoziazione": attività di cui alla lettera D-ter dell'Allegato 1;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- gg) "servizi di emissione di moneta elettronica": attività di cui alla lettera J dell'Allegato 1;
- "gg bis) "servizi di emissione di cripto-attività collegata": attività di cui alla lettera J bis) dell'Allegato 1
- hh) "servizi e attività di investimento": attività e servizi di cui alla lettera D dell'Allegato 1;
- ii) "servizi di investimento collettivo": attività di cui alla lettera E dell'Allegato 1;
- jj) "servizi di pagamento": attività di cui alla lettera I dell'Allegato 1;
- jj bis) "servizi in cripto-attività": attività di cui alla lettera L bis) dell'Allegato1;
- kk) "servizio di collocamento": accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, finalizzato all'offerta al pubblico e al conseguente collocamento presso la clientela del collocatore degli strumenti finanziari emessi, a condizioni di prezzo e, se previsto, di tempo predeterminate. L'accordo può essere concluso anche fra un collocatore primario ed un collocatore secondario;
- kk bis) "sistema multilaterale": un sistema o meccanismo che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;
- kk ter) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al pertinente diritto dell'Unione europea e alle norme attuative dell'autorità di vigilanza;
- kk quater) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al pertinente diritto dell'Unione europea e alle norme attuative dell'autorità di vigilanza;
- Il) "società di gestione": la società che svolge l'attività di cui alla lettera E dell'Allegato 1 congiuntamente o disgiuntamente all'attività di cui alla lettera F del medesimo allegato;
- mm) "società fiduciaria": società che esercita l'attività di cui alla lettera C dell'Allegato 1;
- nn) "soggetti autorizzati": soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione a esercitare una o più attività riservate ai sensi del Titolo II;
- oo) "Statuto della Banca Centrale": Legge 29 giugno 2005 n. 96;
- pp) "stretti legami": una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:
 - a) da una partecipazione, ossia dal possesso, diretto o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - b) da un legame di controllo tra loro;
 - c) da un legame di controllo duraturo di entrambe o tutte allo stesso soggetto terzo.
- qq) "strumenti finanziari": strumenti in forma cartacea, dematerializzata o tokenizzata di cui all'Allegato 2;
- rr) "succursale": sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica e che esercita in tutto o in parte le attività riservate per le quali il soggetto è stato autorizzato;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- ss) "tecniche di comunicazione a distanza": tecniche di contatto con la clientela o con il pubblico, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
- 1 bis. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si rinvia alle definizioni e nozioni contenute nelle vigenti norme in materia di tecnologie basate su registri distribuiti, aventi ad oggetto ogni tipologia di token, incluse le cripto-attività.

(Nozione di controllo)

- 1. Ai sensi della presente legge, il controllo sussiste quando una persona fisica o giuridica:
- a) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea, ovvero
- b) dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea, ovvero
- c) esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
- Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) si computano anche i voti spettanti a società controllate, società fiduciarie, e a interposta persona; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
- 2. Il controllo di cui al comma 1 si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
- a) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea;
- b) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri dell'organo amministrativo;
- c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
 - l'attribuzione a soggetti, diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario, di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
- d) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

TITOLO II ACCESSO ALLE ATTIVITÀ RISERVATE

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

(Obbligo di autorizzazione all'esercizio di attività riservate)

- 1. L'esercizio in forma imprenditoriale nella Repubblica di San Marino di una o più attività elencate nell'Allegato 1 è riservato ai soggetti a tale fine autorizzati dall'autorità di vigilanza, la quale può tuttavia stabilire con proprio regolamento, tenuto conto del pertinente diritto dell'Unione europea, procedure semplificate o esenzioni dal regime autorizzativo, in applicazione di soglie qualitative ovvero quantitative.
- 2. Gli Allegati 1 e 2 sono integrati o modificati con decreto reggenziale.

Art. 4

(Attività esercitabili dai soggetti autorizzati)

- 1. I soggetti autorizzati possono svolgere solo le attività riservate per l'esercizio delle quali hanno ottenuto la relativa autorizzazione.
- 2. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui un'attività riservata, o un ramo di attività, deve essere svolto in via esclusiva e i casi in cui due o più attività riservate, o rami di attività, non possono essere svolti dallo stesso soggetto.
- 3. I soggetti autorizzati possono svolgere anche attività accessorie, strumentali e connesse alle attività riservate per le quali hanno ottenuto l'autorizzazione. L'autorità di vigilanza definisce le attività accessorie, strumentali e connesse che ciascun soggetto autorizzato può esercitare, anche in relazione alle attività riservate per le quali ha ottenuto l'autorizzazione.
- 4. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui e le condizioni alle quali una o più attività riservate possono essere esercitate in via accessoria ad altre attività riservate.
- 5. Il soggetto autorizzato non può svolgere attività diverse da quelle stabilite dal primo, terzo e quarto comma.

Art. 5

(Raccolta del risparmio)

- 1. Per raccolta del risparmio si intende l'attività di raccolta presso il pubblico di denaro con obbligo di restituzione.
- 2. L'attività di cui al primo comma, fatta salva la facoltà per le società per azioni di emettere obbligazioni, è riservata alle banche e a Poste San Marino S.p.A.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 3. L'autorità di vigilanza disciplina la raccolta del risparmio da parte dei soggetti autorizzati, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legislazione vigente sulle Società in materia di obbligazioni e relativi adempimenti.
- 4. E' comunque preclusa ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 2, la raccolta del risparmio a vista, nella forma del deposito, mediante titoli rappresentativi del deposito, ovvero la raccolta del risparmio collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
- 5. L'autorità di vigilanza stabilisce le condizioni e le modalità per il ricorso da parte dei soggetti autorizzati all'emissione di strumenti finanziari in forma dematerializzata e alla loro immissione in un sistema di deposito centrale di titoli, sammarinese o estero, ovvero all'emissione degli stessi in forma tokenizzata

CAPO II AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RISERVATE

Art. 6

(Domanda di autorizzazione)

- 1. La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione delle attività riservate e, ove previsto, dei rami di attività riservate che il richiedente intende svolgere.
- 2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la bozza dell'atto costitutivo e gli altri documenti stabiliti dall'autorità di vigilanza, nonché l'attestazione della costituzione di un deposito vincolato come stabilito dall'articolo 13.
- 3. L'autorità di vigilanza stabilisce i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, anche in relazione a ciascuna attività riservata.
- 4. L'autorità di vigilanza può chiedere al soggetto istante qualsiasi informazione ritenga utile al fine di decidere sul rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7

(Autorizzazione dell'autorità di vigilanza)

- 1. L'autorità di vigilanza non rilascia l'autorizzazione se non sussistono, in relazione a ciascuna attività riservata per lo svolgimento della quale si chiede l'autorizzazione, i requisiti minimi di cui al Capo IV. L'autorità di vigilanza può stabilire ulteriori requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione. Non possono comunque costituire motivi di ostacolo al rilascio dell'autorizzazione le esigenze economiche del mercato.
- 2. L'autorità di vigilanza informa il soggetto istante della decisione in ordine all'autorizzazione di cui al comma 1 con comunicazione scritta entro 6 mesi dal ricevimento della domanda.
- 3. Se la domanda è incompleta, il termine di cui al secondo comma è interrotto e riparte per intero dal momento in cui l'autorità di vigilanza riceve le informazioni ovvero i documenti richiesti. In ogni caso

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

la decisione di concedere o negare l'autorizzazione è adottata entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.

- 4. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi di sospensione del termine di cui al secondo comma.
- 4-bis. Qualora intervengano cambiamenti che incidono sull'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite, il soggetto autorizzato informa senza indugio l'autorità di vigilanza.

Art. 8

(Domanda di variazione di un'autorizzazione)

- 1. Ogni soggetto autorizzato può chiedere all'autorità di vigilanza di variare i termini della propria autorizzazione al fine di aggiungere o eliminare un'attività riservata, o un ramo di attività riservata, a quelle incluse nell'autorizzazione.
- 2. L'autorità di vigilanza stabilisce i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di variazione di un'autorizzazione, anche in relazione a ciascuna attività riservata.
- 3. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione è regolato secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7.

Art. 9

(Abilitazione all'inizio dell'operatività)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui l'inizio dell'operatività da parte di soggetti autorizzati è subordinato a preventiva abilitazione rilasciata dall'autorità di vigilanza.

Art. 10

(Revoca dell'autorizzazione)

- 1. L'autorità di vigilanza può revocare l'autorizzazione a esercitare una o più attività riservate nei casi in cui il soggetto autorizzato:
- a) non soddisfa più i requisiti minimi di cui al Capo IV, e ogni altro requisito cui è subordinata l'autorizzazione, o non informa l'autorità di vigilanza di cambiamenti rilevanti a tale riguardo;
- b) non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi o vi rinuncia espressamente;
- c) ha cessato di esercitare, da più di sei mesi, ogni attività per la quale ha ottenuto l'autorizzazione;
- d) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare ovvero nei casi previsti all'articolo 14;
- d-bis) costituisce una minaccia per la stabilità del sistema o per la fiducia in esso proseguendo la sua attività;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- d-ter) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività riservata per la quale ha ottenuto l'autorizzazione.
- 2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di revoca dell'autorizzazione, l'autorità di vigilanza notifica al soggetto autorizzato l'ordine di rimuovere la situazione entro il termine, non superiore ai sei mesi, da essa stabilito.
- 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al secondo comma, l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione. Il provvedimento di revoca è pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
- 4. Nel caso, in cui contestualmente alla revoca, non sia disposta la liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato, entro due mesi dalla revoca gli amministratori convocano l'assemblea per deliberare la liquidazione volontaria della società.

(Registro dei soggetti autorizzati)

- 1. E' costituito presso la Banca Centrale il registro pubblico dei soggetti autorizzati.
- 2. L'autorità di vigilanza iscrive ogni soggetto autorizzato nel registro al momento del rilascio della prima autorizzazione.
- 3. L'autorità di vigilanza stabilisce gli estremi identificativi e gli elementi informativi da iscrivere nel registro, disciplina la formazione, l'organizzazione del registro e le modalità di consultazione da parte del pubblico.
- 4. Il registro di cui al primo comma può essere tenuto anche in modo informatizzato.

CAPO III (abrogato)

Art. 12 (abrogato)

CAPO IV REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE

Art. 13

(Requisiti minimi)

- 1. L'autorità di vigilanza rilascia l'autorizzazione per l'esercizio di attività riservate se sussistono le seguenti condizioni:
- a) la bozza dell'atto costitutivo sia redatta in modo conforme ai criteri stabiliti dall'autorità di vigilanza;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- b) sia adottato il tipo legale delle società di capitali stabilito dall'autorità di vigilanza in relazione alle attività riservate per l'esercizio delle quali si chiede l'autorizzazione;
- c) sia stabilita la sede legale e la sede amministrativa nel territorio della Repubblica;
- d) il capitale sociale non sia inferiore a quanto stabilito dall'autorità di vigilanza;
- e) sia costituito presso banche sammarinesi un deposito vincolato, ai fini del successivo versamento del capitale sociale al momento della costituzione, per un ammontare non inferiore a quanto stabilito dall'autorità di vigilanza;
- f) i titolari delle partecipazioni rilevanti, soggetti a obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 17, abbiano i requisiti di onorabilità e gli altri requisiti, atti ad assicurare la sana e prudente gestione, stabiliti dall'autorità di vigilanza;
- g) non sussistano stretti legami tali da ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- h) gli esponenti aziendali di cui all'articolo 15 possiedano i requisiti di cui al primo comma del medesimo articolo;
- i) si presenti un programma di attività nel quale sono definite le risorse patrimoniali, umane, organizzative e tecnologiche adeguate alle attività che si intende svolgere, nonché altri documenti e relazioni come stabilito dall'autorità di vigilanza;
- i-bis) le disposizioni di un paese extra Ue da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il soggetto autorizzato ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni, non ostacolino l'efficacia dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

CAPO V COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 14

(Conformità dell'atto costitutivo)

1. L'atto costitutivo della società deve essere redatto in modo conforme alla bozza autorizzata dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 7. Entro cinque giorni dalla stipula l'atto costitutivo deve essere comunicato all'autorità di vigilanza. La difformità è causa di revoca dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

TITOLO III ESPONENTI AZIENDALI

Art. 15

(Requisiti degli esponenti aziendali)

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di soggetti autorizzati devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dall'autorità di vigilanza, che stabilisce altresì:
- a) gli ulteriori criteri di correttezza e di competenza;
- b) i criteri di adeguatezza nella composizione degli organi collegiali;
- c) il numero di incarichi che possono essere assunti contemporaneamente, considerato che gli esponenti devono dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni in seno al soggetto autorizzato.
- 1-bis. In caso di non rispondenza degli esponenti aziendali ai requisiti e criteri di cui al precedente comma, l'autorità di vigilanza può disporre con proprio provvedimento la rimozione dall'incarico.
- 2. Il difetto dei requisiti di cui al primo comma determina la decadenza dalla carica o dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza della causa che ha determinato la perdita dei requisiti. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza.
- 3. L'autorità di vigilanza stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel secondo comma.

TITOLO IV ASSETTI PROPRIETARI

Art. 16

(Partecipazioni rilevanti)

- 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, mediante acquisizioni di azioni o quote, diviene titolare di una partecipazione rilevante al capitale di un soggetto autorizzato, deve darne comunicazione all'autorità di vigilanza.
- 2. La comunicazione è dovuta anche nel caso di cessioni di azioni o quote tali da determinare la perdita della titolarità di una partecipazione rilevante al capitale di un soggetto autorizzato.
- 3. Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma, si considerano anche le azioni o le quote acquisite o cedute indirettamente ossia quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
- 4. Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma, l'autorità di vigilanza stabilisce:
- a) le partecipazioni al capitale di un soggetto autorizzato che sono considerate rilevanti, anche tenendo conto del diritto di voto e degli altri diritti che possono influenzare la gestione del soggetto autorizzato;
- b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
- c) le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 5. Non possono essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni rilevanti al capitale di un soggetto autorizzato i soggetti esteri, agenti in nome proprio ma per conto di terzi o comunque non aventi natura di persona fisica, per i quali ricorra almeno una delle seguenti circostanze:
- a) forma giuridica di "società anonima" o sostanzialmente tale, ossia inidonea, per l'ordinamento giuridico del Paese in cui hanno la propria sede, a garantire la necessaria trasparenza dei propri assetti proprietari;
- b) limiti alla costante e agevole conoscibilità dell'identità dei propri fiducianti/ proponenti, e dei loro titolari effettivi, da parte dell'autorità di vigilanza;
- c) sede legale o amministrativa ubicata in uno dei Paesi, Territori o Giurisdizioni sottoposti a stretto monitoraggio in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
- d) sottoposizione al controllo, anche congiunto, di soggetti ricadenti in almeno una delle circostanze di cui alle tre precedenti lettere.

(Autorizzazione preventiva all'acquisto di partecipazioni rilevanti)

- 1. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui l'acquisto di azioni o quote, che determina l'acquisizione della titolarità di una partecipazione rilevante al capitale di un soggetto autorizzato, deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità di vigilanza.
- 2. Nei casi previsti dal primo comma, l'autorità di vigilanza, comunica prontamente, e comunque entro due giorni lavorativi, l'avvenuta ricezione della richiesta e la data di scadenza del periodo di valutazione. L'autorità di vigilanza entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non possegga i requisiti di cui all'articolo 18 ovvero non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente del soggetto autorizzato o a consentire l'esercizio della vigilanza. L'autorizzazione può essere altresì negata quando l'acquisizione contrasti con il raggiungimento delle finalità della vigilanza di cui all'articolo 37. Decorso il periodo di valutazione senza alcun tipo di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, l'autorizzazione si ritiene concessa.
- 3. L'autorizzazione di cui al primo comma può essere revocata in caso di sopravvenuto difetto dei requisiti stabiliti ai sensi della presente legge per l'acquisto di partecipazioni al capitale di soggetti autorizzati
- 4. Gli acquisti e le cessioni di cui al primo comma sono comunicati, una volta perfezionati, all'autorità di vigilanza e al soggetto autorizzato.
- 5. L'autorità di vigilanza stabilisce:
- a) le partecipazioni al capitale di un soggetto autorizzato che sono considerate rilevanti, ai fini dell'autorizzazione preventiva di cui al primo comma, anche tenendo conto del diritto di voto e degli altri diritti che possono influenzare la gestione del soggetto autorizzato;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- b) i soggetti tenuti a chiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
- c) le procedure per la richiesta dell'autorizzazione.

(Requisiti di onorabilità)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in un soggetto autorizzato.

Art. 19

(Comunicazione degli accordi di voto)

1. Fatti salvi gli obblighi di pubblicità stabiliti dalla Legge sulle Società, ogni accordo scritto, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un soggetto autorizzato o in una società che controlla un soggetto autorizzato, è comunicato all'autorità di vigilanza dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti del soggetto cui l'accordo si riferisce, ove ne siano a conoscenza, entro cinque giorni dalla stipulazione.

Art. 20

(Acquisizione del controllo di un soggetto autorizzato)

- 1. L'acquisizione del controllo di un soggetto autorizzato deve essere comunicata all'autorità di vigilanza secondo le modalità previste dall'articolo 16.
- 2. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui l'acquisizione del controllo di un soggetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata. Le modalità di autorizzazione sono disciplinate secondo le modalità previste dall'articolo 17.

Art. 21

(Sospensione del diritto di voto)

- 1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sul soggetto autorizzato, non possono essere esercitati:
- a) per le azioni o quote eccedenti le soglie partecipative stabilite ai sensi dell'articolo 16, quarto comma, in mancanza della comunicazione prevista al primo comma del medesimo articolo, ovvero in violazione dell'articolo 20, primo comma;
- b) per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 19 quando dagli accordi derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione del soggetto autorizzato;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- c) per le azioni o quote eccedenti le soglie partecipative stabilite ai sensi dell'articolo 17 quando non sia stata ottenuta l'autorizzazione prevista dal primo comma del medesimo articolo ovvero quando l'autorizzazione sia stata revocata, ovvero in violazione dell'articolo 20, secondo comma;
- d) per le partecipazioni detenute dai soggetti privi dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 18.
- 2. La deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal primo comma sono annullabili. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge sulle Società sulle opposizioni alle deliberazioni dell'assemblea.
- 3. L'annullamento può essere chiesto anche dall'autorità di vigilanza entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a deposito presso l'ufficio della Cancelleria Commerciale del Tribunale, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

(Obbligo di alienazione delle partecipazioni)

1. L'autorità di vigilanza può fissare un termine entro il quale le partecipazioni di cui all'articolo 21, primo comma, lettere c) e d), devono essere alienate.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

(Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)

- 1. L'autorità di vigilanza può richiedere:
- a) ai soggetti autorizzati, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni, nonché l'entità delle stesse, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
- b) alle società che possiedono direttamente o indirettamente partecipazioni nei soggetti autorizzati, l'indicazione dei soggetti che li controllano;
- c) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni nelle società indicate nelle lettere precedenti, le generalità dei fiducianti.

TITOLO V ALTRE ATTIVITA' VIGILATE

CAPO I PROMOZIONE E CONSULENZA FINANZIARIA

Art. 24

(Offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi e attività di investimento)

- 1. Per offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento si intende la promozione e il collocamento presso il pubblico:
- a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
- b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.
- 2. L'autorità di vigilanza disciplina l'offerta fuori sede di strumenti finanziari ovvero dei servizi e delle attività di investimento, stabilendo in particolare i soggetti che possono esercitarla.
- 3. Per l'esercizio dell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento, i soggetti di cui al secondo comma si avvalgono di dipendenti o di promotori finanziari.

Art. 25

(Promotori finanziari)

- 1. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente o mandatario, esercita professionalmente l'attività di offerta fuori sede.
- 1-bis. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto,
- 2. Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nell'espletamento dell'agenzia o del mandato ricevuto.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 3. È istituito presso l'autorità di vigilanza il registro pubblico dei promotori finanziari, comprensivo di apposita sezione dedicata ai dipendenti dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 2, che esercitano l'offerta fuori sede.
- 4. L'autorità di vigilanza determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione al registro di cui al terzo comma. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dall'autorità di vigilanza.
- 5. L'autorità di vigilanza può disciplinare procedimenti semplificati, per l'iscrizione al registro di cui al terzo comma, dei soggetti già sottoposti a controllo da parte di autorità di vigilanza estere.
- 6. Il registro di cui al terzo comma è pubblico e può essere tenuto in modo informatizzato.

Art. 25-bis

(Consulenti finanziari indipendenti)

- 1. La riserva di attività di cui alle lettere D7 e Lbis dell'Allegato 1 non pregiudica la possibilità per persone fisiche e giuridiche, non rientranti tra i soggetti autorizzati, di prestare attività di consulenza in materia di investimenti relativamente agli strumenti finanziari di cui ai punti 1, 2, 3 dell'Allegato 2 e/o sulle cripto-attività diverse dagli strumenti finanziari in forma tokenizzata, purché su base indipendente e senza possibilità di detenere, nemmeno temporaneamente, somme di denaro, strumenti finanziari o cripto- attività diverse di pertinenza dei clienti.
- 2. È istituito presso l'autorità di vigilanza il registro pubblico dei consulenti finanziari indipendenti che può essere tenuto anche in modo informatizzato.
- 3. L'esercizio professionale dell'attività di consulenza di cui al comma 1 è riservato ai soggetti iscritti al registro di cui al comma 2.
- 4. I consulenti finanziari indipendenti possono promuovere e prestare il servizio di consulenza anche in luogo diverso del domicilio eletto o della propria sede legale, purché, quando persone giuridiche, mediante i propri consulenti finanziari indipendenti.
- 5. Le società di consulenza finanziaria indipendente rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari indipendenti di cui esse si avvalgono nell'esercizio dell'attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
- 6. L'autorità di vigilanza disciplina l'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 3 nonché, con riguardo al registro di cui al secondo comma:
- a) la formazione, il contenuto e l'aggiornamento del registro;
- b) le modalità e i requisiti, con particolare riguardo a quelli di indipendenza, per l'iscrizione al registro;
- c) i casi di sospensione e di cancellazione dal registro;
- d) eventuali procedimenti semplificati per l'iscrizione al registro dei soggetti già sottoposti al controllo da parte di autorità di vigilanza estere;
- e) ogni altro aspetto relativo alla tenuta del registro.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

CAPO II DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Art. 26

(Definizione dell'attività distributiva)

- 1. Per distribuzione assicurativa e riassicurativa si intende l'esercizio di una o più delle seguenti attività:
 - a) fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente in relazione ad uno o più contratti di assicurazione o di riassicurazione (consulenza);
 - b) proporre contratti di assicurazione o di riassicurazione o compiere atti preparatori relativi alla loro conclusione:
 - c) concludere contratti di assicurazione e riassicurazione;
 - d) collaborare alla loro gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistri;
 - e) fornire informazioni relativamente ad uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.
- 2. L'Autorità di Vigilanza disciplina l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, nonché i casi di esclusione dalla disciplina del presente Capo e le disposizioni applicabili in materia di servizi e attività di investimento.

Art. 27

(Distributori assicurativi e riassicurativi)

- 1. L'esercizio professionale dell'attività di cui all'articolo 26 è riservato:
 - a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere r) e t), e relativi dipendenti laddove esercitino direttamente tali attività, senza il coinvolgimento di un intermediario assicurativo e riassicurativo;
 - b) agli operatori economici diversi da quelli di cui alla lettera a) iscritti quali intermediari assicurativi e riassicurativi nell'omonimo pubblico registro tenuto dall'Autorità di Vigilanza, e dei relativi dipendenti e collaboratori.
- 2. L'Autorità di Vigilanza, con riguardo al registro di cui al comma 1, lettera b), disciplina:
 - a) la formazione e l'aggiornamento dei relativi contenuti, nonché le forme di pubblicità;
 - b) le modalità e i requisiti per l'iscrizione;
 - c) i casi di sospensione e di cancellazione.
- 3. Il registro di cui al comma 2 è pubblico e può essere tenuto anche in modo informatizzato.

Art. 28

(Responsabilità verso gli assicurati)

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 1. L'impresa di assicurazione, per conto della quale gli agenti operano, risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
- 2. L'intermediario iscritto al registro di cui all'art. 27 è responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa svolta per suo conto dai soggetti addetti all'intermediazione, siano essi dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati, e risponde dei danni arrecati all'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

TITOLO VI BILANCI E REVISIONE CONTABILE

CAPO I BILANCI

Art. 29

(Bilancio dell'impresa e bilancio consolidato)

- 1. Gli amministratori dei soggetti autorizzati redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa. L'esercizio si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio dell'impresa deve essere approvato dall'assemblea entro il 31 maggio dell'anno seguente.
- 2. L'autorità di vigilanza individua i casi in cui un soggetto autorizzato o una società di partecipazione capogruppo, di cui all'articolo 55, è tenuto alla redazione del bilancio consolidato. L'esercizio si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consolidato dell'impresa deve essere approvato dall'organo amministrativo entro il 30 giugno dell'anno seguente e pubblicato, entro 30 giorni dall'approvazione, nelle medesime forme e modalità previste dalla Legge sulla Società con riguardo al bilancio dell'impresa.
- 3. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
- 4. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
- 5. Se le informazioni richieste dalla presente legge o dai provvedimenti di attuazione non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.
- 6. Se in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente legge o dei provvedimenti attuativi è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione dello stato patrimoniale, di quella finanziaria, e del risultato economico.
- 7. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

(Criteri per la redazione dei bilanci e criteri di valutazione)

- 1. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge, l'autorità di vigilanza stabilisce:
- a) gli schemi di stato patrimoniale, di conto economico, il contenuto della nota integrativa del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato;
- b) i criteri per la redazione del bilancio e i criteri di valutazione;
- c) le modalità di tenuta delle scritture contabili.
- 2. I soggetti autorizzati redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni della presente legge e di cui al primo comma.

Art. 31

(Principi generali dei criteri di redazione)

- 1. Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi, previsti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, costituiscono i conti del bilancio, che sono redatti dai soggetti autorizzati secondo le disposizioni della presente legge e di cui all'articolo 30.
- 2. I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
- 3. I conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma, e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.
- 4. Le modalità di tenuta del sistema contabile adottate dai soggetti autorizzati devono consentire il raccordo con i conti del bilancio.
- 5. Sono vietati compensi di partite ad eccezione dei casi previsti dall'autorità di vigilanza quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni di copertura.
- 6. La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.
- 7. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. E' privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.
- 8. Il bilancio è redatto in unità di euro senza cifre decimali a eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Art. 32

(Principi generali dei criteri di valutazione)

- 1. Le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti principi:
- a) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; in particolare:
 - si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge o dai provvedimenti di attuazione;
 - si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
 - si tiene conto dei deprezzamenti sia che l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile;
- c) le attività e le passività in bilancio e fuori bilancio sono valutate separatamente; tuttavia, le attività e le passività tra loro collegate sono valutate in modo coerente.
- 2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio di cui al primo comma, lettera a), purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

CAPO II SOCIETÀ DI REVISIONE, REVISORI CONTABILI E ATTUARI

Art. 33

(Conferimento di incarico a revisori contabili e attuari)

- 1. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui un soggetto autorizzato, o una società di partecipazione capogruppo di cui all'articolo 55, è obbligato a conferire incarichi a un revisore contabile e/o a un attuario al fine di:
- a) redigere una o più relazioni sul bilancio d'esercizio e/o sul bilancio consolidato;
- b) redigere una o più relazioni su determinati atti o operazioni posti in essere da soggetti autorizzati;
- c) svolgere la funzione di controllo contabile;
- d) svolgere in via continuativa una o più funzioni collegate allo svolgimento di attività riservate.
- 2. L'autorità di vigilanza può disciplinare:
- a) i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza che i revisori contabili incaricati devono soddisfare:
- b) i casi in cui è necessaria la forma societaria, e i requisiti della società, per lo svolgimento di una o più funzioni di cui al primo comma;
- c) le modalità con le quali sono conferiti gli incarichi ai soggetti di cui al primo comma;
- d) i casi in cui l'affidamento o la revoca dell'incarico devono essere comunicati all'autorità di vigilanza e i rispettivi termini di comunicazione;
- e) la durata degli incarichi;
- f) le modalità di revoca dell'incarico e di dimissioni dall'incarico;
- g) i doveri e le responsabilità dei soggetti di cui al primo comma nello svolgimento degli incarichi loro affidati.
- 3. In deroga alla Legge 27 ottobre 2004 n.146, l'autorità di vigilanza può, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, abilitare società di revisione estere a svolgere gli incarichi di cui al primo comma purché risultino iscritte ad albi o registri tenuti in Paesi esteri che offrano sufficienti garanzie di controllo sulla onorabilità e professionalità dei revisori.

Art. 34

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

(Disciplina dei revisori e degli attuari)

- 1. I revisori contabili e gli attuari incaricati ai sensi dell'articolo 33:
- a) hanno diritto di ottenere dagli amministratori del soggetto autorizzato documenti e notizie utili allo svolgimento delle funzioni e dei compiti loro affidati, e possono procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli;
- b) documentano, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'autorità di vigilanza, l'attività svolta in appositi libri tenuti presso la sede del soggetto autorizzato che ha conferito l'incarico o in luogo diverso se previsto dallo statuto purché ubicato nel territorio della Repubblica di San Marino;
- c) qualora archivino in formato elettronico dati coperti dal segreto di cui all'articolo 36, archiviano i dati raccolti e/o elaborati all'interno di un archivio elettronico fisicamente ubicato nel territorio della Repubblica di San Marino, evitandone la divulgazione e assicurandone un adeguato livello di protezione attraverso l'utilizzo di sistemi crittografici;
- d) informano senza ritardo l'autorità di vigilanza e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.

Art. 35

(Responsabilità degli attuari)

1. Agli attuari si applicano le disposizioni della Legge sulle Società in materia di responsabilità dei revisori contabili.

TITOLO VII SEGRETO BANCARIO

Art. 36

(Obbligo del segreto bancario)

- 1. Per "segreto bancario" s'intende il divieto dei soggetti autorizzati di rivelare a terzi, senza specifica e finalizzata autorizzazione scritta dell'interessato, i dati e le notizie acquisite nell'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato 1.
- 2. Il segreto bancario vincola gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, gli attuari, i dipendenti di qualsiasi ordine e grado, ivi compresi coloro che svolgono tirocini o periodi di formazione professionale, i consulenti esterni, i procuratori, i liquidatori, i commissari, i membri del comitato di sorveglianza di soggetti autorizzati.
- 3. L'obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche i promotori finanziari di cui all'articolo 25, i consulenti finanziari indipendenti di cui all'articolo 25-bis, nonché gli agenti e gli intermediari di cui all'articolo 27.
- 4. L'obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche le persone fisiche ovvero gli amministratori, i dipendenti, i sindaci e i revisori contabili delle società cui i soggetti autorizzati hanno esternalizzato funzioni e, conseguentemente, rivelato tali dati e notizie.
- 5. Il segreto bancario non potrà essere opposto ai seguenti soggetti nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni:

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- a) al Commissario della Legge in sede penale;
- b) alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza;
- c) all'Agenzia di Informazione Finanziaria;
- d) all'Ufficio Centrale di Collegamento e agli altri pubblici organi ed uffici sammarinesi deputati allo scambio diretto di informazioni con gli omologhi organi esteri in attuazione degli accordi Internazionali vigenti;
- d bis) al Servizio di Esattoria.
- 6. Non si ha violazione del segreto bancario quando:
- a) la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è
 parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed
 espresse richieste dell'interessato;
- b) la comunicazione a terzi avviene nell'ambito di un contenzioso in corso tra l'interessato ed il soggetto autorizzato, nel qual caso la comunicazione a terzi può avere ad oggetto qualsiasi rapporto intrattenuto dalle parti ancorché non oggetto del contendere ma attinente alla difesa processuale;
- c) la comunicazione è rivolta all'impresa capogruppo per finalità di vigilanza consolidata e di controllo dei rischi a livello di gruppo o è rivolta all'autorità estera cui compete la vigilanza sulla capogruppo ed è richiesta dalla stessa autorità nell'ambito dell'acquisizione di informazioni e documenti di cui all'articolo 103, comma 4;
- d) la comunicazione è rivolta a soggetti svolgenti l'attività di cui alla lettera H dell'Allegato 1, autorizzati ai sensi della presente legge, e ha ad oggetto le informazioni strettamente necessarie per svolgere una corretta valutazione dei rischi e per potere adempiere alle obbligazioni assunte nell'esercizio della suddetta attività riservata;
- e) la comunicazione è finalizzata alla prestazione dei servizi di cui all'articolo 50 e all'articolo 51 e avviene nel rispetto di quanto ivi stabilito;
- e bis) la comunicazione è rivolta a centrali rischi pubbliche o private estere, nell'ambito dei processi di valutazione del merito di credito della clientela e nell'interesse della stessa ad ottenere prestazioni o finanziamenti; rientrano in tale fattispecie anche le comunicazioni successive all'erogazione del finanziamento inerenti il rispetto degli adempimenti contrattuali.
- 7. In caso di decesso dell'interessato ovvero di apertura di procedura concorsuale o d'interdizione o d'inabilitazione a suo carico, rispettivamente l'erede, il procuratore del concorso, il tutore e il curatore, così come coloro che venissero incaricati di redigere l'inventario dei beni dell'interdicendo o inabilitando, hanno titolo di ottenere comunicazione dei dati e delle notizie coperte dal segreto bancario, anche relativamente al periodo anteriore alla morte o al provvedimento giudiziale di nomina.
- 8. L'obbligo di mantenere il segreto bancario continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.
- 9. L'autorità di vigilanza vigila sul rigoroso rispetto del segreto bancario.
- 10. L'osservanza della presente disciplina del segreto bancario, libera i soggetti autorizzati, i promotori finanziari, i consulenti finanziari indipendenti, gli agenti ed intermediari assicurativi dall'osservanza delle ulteriori disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995 n.70 e successive

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

PARTE II VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ RISERVATE

TITOLO I STRUMENTI E AMBITI DELLA VIGILANZA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37

(Finalità della vigilanza)

- 1. L'autorità di vigilanza, nell'esercizio della funzione di vigilanza, è guidata dalle seguenti finalità:
- a) la stabilità del sistema finanziario della Repubblica, la tutela del risparmio e degli investitori nonché l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, anche attraverso la vigilanza sulla sana e prudente gestione dei soggetti autorizzati;
- b) la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti autorizzati;
- c) il contrasto del crimine finanziario in collaborazione con le altre autorità preposte;
- d) la tutela dell'immagine, della reputazione e della fiducia nel sistema finanziario della Repubblica.
- 1-bis. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio delle attività riservate e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza.
- 1-ter. L'autorità di vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza raccomandate da istituzioni, organi e organismi dell'Unione Europea a ciò competenti.

Art. 38

(Principi e criteri generali per l'esercizio della funzione di vigilanza)

- 1. L'autorità di vigilanza, nell'esercizio della funzione di vigilanza, opera utilizzando le proprie risorse secondo criteri di economicità ed efficienza.
- 2. L'autorità di vigilanza indica i motivi delle decisioni assunte e, fermo restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere.
- 3. I provvedimenti di carattere generale dell'autorità di vigilanza si conformano al principio di proporzionalità, inteso come esercizio dei poteri per il raggiungimento del fine con il minor onere per i soggetti obbligati.
- 4. I provvedimenti di carattere generale devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti autorizzati.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 5. L'autorità di vigilanza analizza l'impatto della regolamentazione e garantisce la conoscibilità della normativa in preparazione nel rispetto di procedure di consultazione con le associazioni che rappresentano gli interessi dei soggetti autorizzati e gli interessi dei consumatori. L'autorità di vigilanza stabilisce i criteri di rappresentatività delle associazioni e le modalità di consultazione.
- 6. Contro tutti i provvedimenti di carattere particolare dell'autorità di vigilanza, inclusi i casi di non adozione dei medesimi entro i termini di legge, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

(Poteri regolamentari)

- 1. L'autorità di vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, emana provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale che danno esecuzione e integrano le disposizioni della presente legge e dei decreti di attuazione, nonché ogni altro provvedimento che l'autorità di vigilanza ritiene opportuno per il raggiungimento delle proprie finalità.
- 2. I provvedimenti di cui al primo comma si dividono in regolamenti e circolari.
- 3. I regolamenti emanati dall'autorità di vigilanza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale.
- 3-bis. I requisiti stabiliti nella presente legge e nei provvedimenti di cui al primo comma sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi inerenti l'attività vigilata.

Art. 40

(Raccomandazioni)

1. L'autorità di vigilanza può emanare raccomandazioni, aventi carattere generale ma non vincolante, volte a interpretare le disposizioni della presente legge e dei provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza.

Art. 41

(Poteri di chiedere informazioni o obblighi di informazione)

- 1. L'autorità di vigilanza può chiedere ai soggetti autorizzati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti.
- 2. I poteri previsti dal primo comma possono essere esercitati anche nei confronti dei revisori contabili e degli attuari incaricati ai sensi dell'articolo 33, dei promotori finanziari, dei consulenti finanziari indipendenti, degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché dei soggetti cui sono state esternalizzate funzioni da soggetti autorizzati.
- 3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 65 ter della Legge sulle Società, il collegio sindacale del soggetto autorizzato informa senza ritardo l'autorità di vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività dei soggetti autorizzati. A tali fini gli statuti dei soggetti autorizzati assegnano al collegio sindacale i relativi compiti e poteri.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 4. I revisori contabili dei soggetti autorizzati e gli attuari, incaricati ai sensi dell'articolo 33, comunicano senza ritardo all'autorità di vigilanza gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività dei soggetti autorizzati sottoposti a revisione o che possano pregiudicare la continuità dell'impresa, ovvero comportino il rifiuto delle certificazioni dei bilanci o l'emissione delle riserve.
- 5. La comunicazione in buona fede all'autorità di vigilanza, da parte dei sindaci, dei revisori contabili e degli attuari, di fatti o decisioni, di cui al terzo e al quarto comma, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

(Poteri di indagine)

- 1. L'autorità di vigilanza può effettuare ispezioni presso gli uffici e le dipendenze dei soggetti autorizzati, nonché chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento degli accertamenti e delle verifiche ritenute necessari, anche riguardanti attività non riservate; può accedere alla contabilità sociale, nonché a tutti i libri, note, e documenti; può interrogare gli amministratori e ogni dipendente o funzionario nell'ambito delle proprie mansioni, al fine di ottenere informazioni e chiarimenti.
- 2. I poteri di cui al primo comma possono essere esercitati anche nei confronti dei promotori finanziari, dei consulenti finanziari indipendenti, degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché dei soggetti cui sono state esternalizzate funzioni da soggetti autorizzati.
- 3. L'autorità di vigilanza può, nell'esercizio dei poteri di indagine, avvalersi di revisori contabili e attuari incaricati, su mandato della stessa autorità, di svolgere determinate verifiche e accertamenti.

Art. 43

(Poteri di autorizzazione)

- 1. L'autorità di vigilanza rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge.
- 2. Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza prudenziale, l'autorità di vigilanza può individuare atti e operazioni posti in essere da soggetti autorizzati, per i quali è necessaria un'autorizzazione preventiva.

Art. 43-bis

(Ulteriori poteri)

- 1. Ad integrazione dei poteri già indicati dai precedenti articoli 41 e 42, l'autorità di vigilanza, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria ed in collaborazione con le forze di polizia, ove richiesta dall'autorità di vigilanza medesima, può, nel perseguimento delle proprie finalità:
- a) avere accesso a qualsiasi documento o altri dati in qualsiasi forma e di riceverne o farne copia;
- b) esigere o chiedere la fornitura di informazioni a qualsiasi persona e se ne necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
- c) richiedere le registrazioni esistenti, detenute da un operatore di telecomunicazioni, riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto vigilato.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 2. L'autorità di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sull'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, D-bis, J, J-bis) e L bis)può:
- a) vietare a priori o ordinare la sospensione per un periodo non superiore a novanta giorni per ciascuna volta, della commercializzazione, distribuzione o vendita di determinati strumenti finanziari o cripto-attività in caso ricorra una o più delle seguenti condizioni:
- 1) mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- 2) esistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori;
- 3) minaccia all'ordinato funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci;
- 4) minaccia alla stabilità del sistema finanziario,
- 5) ripercussioni negative sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato sottostante derivanti da strumenti finanziari derivati o da cripto-attività collegate;
- b) ordinare la sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario presso una sede di negoziazione o di una cripto-attività da una piattaforma di negoziazione;
- c) ordinare la cessazione temporanea o permanente di condotte ritenute contrarie a quanto previsto dalla presente legge o dai provvedimenti attuativi della medesima..

(Provvedimenti specifici)

- 1. Nello svolgimento della funzione di vigilanza prudenziale, l'autorità di vigilanza adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli soggetti autorizzati nelle materie indicate all'articolo 45, primo comma.
- 2. Ai fini dell'applicazione delle norme, l'autorità di vigilanza emana gli ordini e assume le necessarie misure cautelari e interdittive stabilite dalla presente legge.

Art. 44-bis

(Informativa da parte dell'autorità di vigilanza)

- 1. L'autorità di vigilanza, nel rispetto del segreto d'ufficio, pubblica sul proprio sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni:
- a) il testo delle disposizioni legislative, dei provvedimenti emanati e di ogni altro orientamento generale sulle materie oggetto della presente legge;
- b) i criteri generali ed i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nel processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 45;
- c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all'applicazione della regolamentazione prudenziale, inclusa la numerosità e la natura delle misure adottate ai sensi dell'articolo 46, nonché delle sanzioni amministrative erogate;
- d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dai provvedimenti.
- 2. L'autorità di vigilanza, con proprio regolamento, disciplina modalità e tempi di pubblicazione delle informazioni di cui sopra nonché dell'ulteriore informativa da pubblicare.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

CAPO II VIGILANZA PRUDENZIALE

Art. 45

(Oggetto della regolamentazione prudenziale)

- 1. L'autorità di vigilanza disciplina:
- a) il patrimonio, le riserve tecniche e l'adeguatezza patrimoniale dei soggetti autorizzati;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni da parte dei soggetti autorizzati;
- c) le partecipazioni detenibili dai soggetti autorizzati;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni dei soggetti autorizzati.

Art. 46

(Poteri di intervento)

- 1. L'autorità di vigilanza, nell'esercizio della funzione di vigilanza, può:
- a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali dei soggetti autorizzati, i revisori contabili e gli attuari incaricati ai sensi dell'articolo 33, per esaminare la situazione aziendale:
- b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo dei soggetti autorizzati, determinandone l'ordine del giorno e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo dei soggetti autorizzati, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente.

Art. 47

(Modifiche statutarie)

- 1. Sono sottoposte a preventiva approvazione dell'autorità di vigilanza le modifiche statutarie dei soggetti autorizzati.
- 2. L'autorità di vigilanza nega l'autorizzazione se le modifiche contrastano con la sana e prudente gestione dei soggetti autorizzati, risultano in contrasto con le norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi o risultano di ostacolo all'esercizio della vigilanza.
- 3. L'autorità di vigilanza può stabilire una procedura di autorizzazione semplificata per le modifiche che riguardano le materie indicate con provvedimento.
- 4. Non si può dare corso all'iscrizione della delibera di modificazione dello statuto presso la Cancelleria del Tribunale se non consti l'approvazione prevista dal primo comma.

Art. 48

(Rete distributiva)

1. I soggetti autorizzati comunicano all'autorità di vigilanza le modifiche o l'ampliamento della rete distributiva nei casi individuati dalla medesima autorità.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 2. L'autorità di vigilanza individua i casi in cui determinate modifiche o ampliamenti devono essere autorizzati preventivamente.
- 3. L'autorità di vigilanza nega l'autorizzazione per motivi attinenti l'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto autorizzato.

(Esternalizzazione di funzioni)

- 1. L'autorità di vigilanza stabilisce, anche in relazione a ciascuna attività riservata:
- a) i casi in cui e le condizioni alle quali singole funzioni ovvero attività possono essere esternalizzate, specificando i criteri per valutare se un'attività, un servizio, un processo o una funzione esternalizzati, o parti di essi, siano importanti o critici;
- b) i casi in cui il soggetto autorizzato, che esternalizza una o più funzioni, deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità di vigilanza e le relative procedure di autorizzazione;
- c) i requisiti di idoneità del soggetto delegato.
- 2. Dei danni a terzi derivanti dall'esercizio di funzioni o attività esternalizzate rispondono in solido sia il soggetto autorizzato sia il soggetto dallo stesso delegato, fatto salvo il diritto di rivalsa del primo sul secondo sulla base delle clausole contenute nel contratto di esternalizzazione.

Art. 50

(Servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi)

- 1. All'autorità di vigilanza è affidato il servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi.
- 2. L'autorità di vigilanza disciplina con proprio provvedimento l'organizzazione e il funzionamento del servizio di cui al primo comma e stabilisce:
- a) i soggetti autorizzati che sono tenuti a comunicare periodicamente le posizioni di rischio nei confronti dei propri affidati;
- b) le soglie quantitative, relative alle posizioni di rischio al di sotto delle quali i soggetti autorizzati non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione;
- c) le classificazioni dei rischi;
- d) i contenuti delle comunicazioni periodiche;
- e) le modalità e i termini di accesso, da parte dei soggetti autorizzati, al servizio di cui al primo comma;
- f) le modalità di recupero dei costi del servizio dai soggetti autorizzati che ne sono fruitori.
- 3. L'autorità di vigilanza fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni, di cui al precedente secondo comma, la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei soggetti collegati.
- 4. Le informazioni acquisite dal servizio di cui al primo comma hanno carattere riservato. Esse possono essere utilizzate solo per finalità connesse con l'assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 5. I soggetti censiti hanno diritto a conoscere le informazioni contenute nel servizio di cui al primo comma che li riguardano. L'autorità di vigilanza disciplina le modalità di accesso a tali informazioni da parte dei soggetti censiti.
- 6. L'autorità di vigilanza potrà scambiare le informazioni sui rischi creditizi con omologhi servizi di centralizzazione di Paesi esteri, nell'ambito di appositi protocolli d'intesa che prevedano condizioni di piena reciprocità, o di accordi di cooperazione tra omologhe autorità di cui al seguente articolo 103.
- 7. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, per la gestione delle informazioni di cui al presente articolo, incluso l'eventuale scambio con servizi di centralizzazione esteri ai sensi del precedente comma, non trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 23 maggio 1995 n. 70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della citata legge.
- 8. Al fine di verificare la correttezza delle informazioni trattate dal servizio di centralizzazione di cui al presente articolo, l'autorità di vigilanza può accedere:
 - a) ai dati degli Uffici pubblici, ad esclusione di quelli riguardanti l'anagrafe sanitaria, e con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia, anche in via telematica;
 - b) alle informazioni anagrafiche disponibili presso gli archivi telematici della Pubblica Amministrazione.
- Il Servizio di Esattoria può accedere a tutte le informazioni trattate dal servizio di centralizzazione di cui al presente articolo con riferimento ai debitori iscritti a ruolo o loro coobbligati, ai sensi e per gli effetti della Legge 25 maggio 2004, n. 70 e successive modifiche.

(Servizio di informativa protesti)

- 1. È affidato all'autorità di vigilanza il servizio di informativa protesti. Il servizio consiste nell'aggregazione dei dati forniti mensilmente dalle banche sammarinesi inerenti gli assegni protestati e nella trasmissione dell'elaborato, con medesima periodicità, a tutti i soggetti autorizzati a svolgere le attività di cui alle lettere A o B dell'Allegato 1, nonché al Servizio di Esattoria.
- 2. L'autorità di vigilanza disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio di cui al primo comma.
- 3. L'identità della banca segnalante rimane celata e tutte le informazioni contenute nell'elaborato sono coperte dal segreto di cui all'articolo 36, fatta salva l'ipotesi di successiva pubblicazione sul Bollettino Protesti ai sensi di legge.
- 4. I soggetti protestati hanno diritto a conoscere le informazioni contenute nel servizio di cui al primo comma che li riguardano. L'autorità di vigilanza disciplina le modalità di accesso a tali informazioni da parte dei soggetti censiti.
- 5. Della correttezza, veridicità e completezza delle informazioni sui protesti è unicamente responsabile la banca segnalante, anche nei confronti di eventuali terzi danneggiati a causa di errori od omissioni nella segnalazione inviata all'autorità di vigilanza.

Art. 52

(Operazioni straordinarie)

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 1. L'autorità di vigilanza disciplina:
- a) le procedure di fusione e scissione riguardanti soggetti autorizzati;
- b) le procedure di cessione di attività o passività, nonché rami di attività a un soggetto autorizzato, ivi compresi gli obblighi di pubblicità.
- 2. Sono preventivamente autorizzate dall'autorità di vigilanza le operazioni di cui al primo comma quando la somma delle attività e delle passività oggetto della cessione è superiore ai limiti stabiliti dall'autorità di vigilanza in rapporto al patrimonio del soggetto autorizzato.
- 3. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità di vigilanza nega l'autorizzazione se le operazioni straordinarie, di cui al primo comma, contrastano con la sana e prudente gestione dei soggetti autorizzati o con la struttura e il bisogno economico del mercato.
- 4. Nel caso di cessione di attività o passività di cui al secondo comma:
- a) i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
- b) nei confronti dei debitori ceduti la cessione è efficace dal momento dell'assolvimento degli adempimenti pubblicitari di cui al primo comma, lettera b);
- c) i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal primo comma, lettera b), di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi il cessionario risponde in via esclusiva;
- d) coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari di cui al primo comma, lettera b), se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
- 5. Gli atti di circolazione dei beni e dei diritti oggetto dell'avvenuta cessione di cui ai commi precedenti, recano l'indicazione degli estremi di pubblicazione.

CAPO III VIGILANZA CONSOLIDATA

Art. 53

(Composizione del gruppo)

- 1. L'autorità di vigilanza stabilisce, anche in relazione a ciascuna attività riservata, la nozione di gruppo rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza su base consolidata per i settori di attività di natura bancaria, finanziaria e assicurativa.
- 2. L'autorità di vigilanza emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata ricomprendendo anche soggetti esercenti attività strumentali. Tali soggetti sono individuati tra quelli che:
- a) sono controllati, direttamente o indirettamente, da un soggetto autorizzato;
- b) controllano, direttamente o indirettamente, un soggetto autorizzato;
- c) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano un soggetto autorizzato;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- d) sono partecipati, almeno per il 20 per cento, da uno dei soggetti indicati alle lettere a), b) c), ovvero da un soggetto autorizzato.
- 2-bis. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione delle norme specifiche in tema di regolamentazione prudenziale.

(Impresa capogruppo)

- 1. Capogruppo è il soggetto autorizzato o la società di partecipazione avente sede nella Repubblica, e che non è controllata, a sua volta, da un altro soggetto autorizzato o da un'altra società di partecipazione avente sede nella Repubblica che possa essere considerato capogruppo.
- 2. La società di partecipazione è la società che non svolge attività riservate e che ha per oggetto l'attività di assunzione e detenzione di partecipazioni in altre società.
- 3. La società di partecipazione è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dall'autorità di vigilanza, quelle di natura bancaria, finanziaria o assicurativa.

Art. 55

(Società di partecipazione capogruppo)

- 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese del gruppo.
- 2. Alla società di partecipazione capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 41, terzo, quarto e quinto comma.
- 3. Alla società di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo VI, ai fini della redazione del bilancio consolidato.
- 4. In materia di partecipazioni in società di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo IV.
- 5. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti all'autorità di vigilanza i poteri previsti dall'articolo 23.
- 6. L'autorità di vigilanza accerta che lo statuto dell'impresa capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo, ovvero non contrasti con le norme della presente legge e dei provvedimenti di attuazione, ovvero non risulti di ostacolo all'esercizio della vigilanza.

Art. 56

(Registro delle imprese capogruppo)

- 1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito registro tenuto dall'autorità di vigilanza.
- 2. La capogruppo comunica all'autorità di vigilanza l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al primo comma.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 3. L'autorità di vigilanza può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo e alla sua iscrizione nel registro e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo.
- 4. L'autorità di vigilanza disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento del registro.
- 5. Il registro di cui al primo comma può essere tenuto anche in modo informatizzato.

(Poteri regolamentari)

- 1. L'autorità di vigilanza, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi a oggetto le seguenti materie:
- a) il patrimonio, le riserve tecniche e l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile;
- e) i controlli interni.
- 2. La società a capo del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 53, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza ai sensi del primo comma.
- Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
- 2-bis. Le disposizioni emanate dall'autorità di vigilanza per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo soggetto autorizzato, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 53.
- 2-ter. L'autorità di vigilanza può impartire disposizioni ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 53.
- 2-quater. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 58

(Poteri di chiedere informazioni)

- 1. L'autorità di vigilanza può chiedere, ai soggetti inclusi nei gruppi individuati ai sensi dell'articolo 53, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. Le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata possono essere richieste anche ai soggetti che, pur non svolgendo attività riservate, siano legati a soggetti autorizzati dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 53, comma 2.
- 1-bis. L'autorità di vigilanza determina con provvedimento le modalità e termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni indicati nel precedente comma 1.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

1-ter. Il potere previsto al precedente comma 1 può essere esercitato anche nei confronti dei soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni dai soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 53.

Art. 58-bis

(Poteri di intervento nei confronti della capogruppo)

1. L'autorità di vigilanza, anche in relazione a ciascuna attività riservata, adotta con provvedimento specifico le disposizioni in materia di potere di intervento nei confronti della capogruppo.

Art. 59

(Poteri di indagine)

1. L'autorità di vigilanza può effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nei gruppi individuati ai sensi dell'articolo 53. L'autorità di vigilanza può, al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo attività riservate, siano legati ai soggetti autorizzati dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 53, secondo comma.

Art. 60

(Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce le misure di vigilanza supplementare applicabili, fatte salve le regole di vigilanza individuali e su base consolidata previste per ciascuna attività riservata, ai conglomerati finanziari.

CAPO IV TRASPARENZA, CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI E PROTEZIONE DEI CLIENTI

Art. 61

(Disposizioni generali)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce gli obblighi di informazione precontrattuale, le regole di forma e di contenuto del contratto, gli obblighi di informazione sui prodotti, contratti e servizi offerti da soggetti autorizzati e sullo svolgimento del rapporto contrattuale.

Art. 62

(Documenti informativi)

1. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui i soggetti autorizzati sono obbligati a consegnare al contraente, prima della conclusione del contratto e unitamente alle condizioni contrattuali, uno o più documenti informativi o a rendere comunque pubblici tali documenti informativi.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 2. I documenti informativi di cui al primo comma contengono le informazioni che sono necessarie, a seconda dei servizi ovvero dei contratti offerti, affinché il contraente possa pervenire a un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali, nonché su tutti i costi e oneri connessi.
- 3. L'autorità di vigilanza disciplina i contenuti e gli schemi dei documenti informativi di cui al primo comma.
- 4. L'autorità di vigilanza può stabilire che, per determinate categorie di contratti da essa individuate, i documenti informativi di cui al primo comma siano preventivamente sottoposti all'autorizzazione della medesima autorità. L'autorità di vigilanza può negare l'autorizzazione se non sono rispettate le norme, di cui al presente Capo, in materia di trasparenza.
- 5. L'autorità di vigilanza disciplina la procedura di autorizzazione di cui al quarto comma.

(Annunci pubblicitari)

- 1. La pubblicità utilizzata per i prodotti, contratti e servizi dei soggetti autorizzati è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla conformità rispetto al contenuto dei documenti informativi e delle condizioni di contratto cui i prodotti e i servizi si riferiscono. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata da promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti e intermediari assicurativi.
- 2. L'autorità di vigilanza sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
- 3. L'autorità di vigilanza vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
- 4. L'autorità di vigilanza vieta la commercializzazione dei prodotti e servizi in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui al secondo e terzo comma.
- 5. L'autorità di vigilanza stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

Art. 64

(Contratti stipulati nell'esercizio di attività riservate)

- 1. L'autorità di vigilanza può prevedere che determinati tipi di contratto debbano essere stipulati in forma scritta. In tali casi l'inosservanza della forma scritta determina la nullità del contratto. I contratti aventi forma scritta devono essere redatti in maniera chiara e comprensibile.
- 2. L'autorità di vigilanza può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e titoli difformi sono nulli.
- 3. Sono nulle le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, prezzi o corrispettivi, o comunque di ogni altra condizione economica. In caso prezzi e corrispettivi siano rinviati agli usi, non è dovuto alcun corrispettivo; in caso il tasso di interesse sia rinviato agli usi, si applica un tasso di interesse determinato secondo i criteri stabiliti dall'autorità di vigilanza con riferimento ai tassi del mercato monetario.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 4. Le nullità di cui al primo e terzo comma possono essere fatte valere solo dal cliente.
- 5. L'autorità di vigilanza disciplina:
- a) i casi di sospensione dell'efficacia dei contratti;
- b) i casi in cui è conferito al cliente, entro un periodo di tempo specificato nei provvedimenti, il diritto di recedere dal contratto concluso con un soggetto autorizzato, o ritirare l'offerta a questi proposta.
- 6. L'autorità di vigilanza emana disposizioni, riguardanti i soggetti autorizzati e i soggetti esercitanti i diritti di cui al quinto comma, relative alla restituzione o all'effettuazione dei pagamenti nonché al trasferimento dei beni nel momento in cui il diritto di recesso è esercitato o l'offerta è ritirata.
- 7. I contratti stipulati nell'esercizio di attività riservate, ivi compresi quelli relativi all'emissione di strumenti finanziari, possono prevedere che la disciplina del rapporto sia regolata da una legge diversa da quella sammarinese nonché prevedere clausole derogatorie alla giurisdizione sammarinese, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

(Contratti conclusi da soggetti non autorizzati)

- 1. Se un soggetto, esercitando un'attività riservata privo dell'autorizzazione necessaria, sottoscrive con un altro soggetto un contratto la cui sottoscrizione o il cui adempimento costituisce, in tutto o in parte, esercizio della suddetta attività riservata, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dalla controparte del soggetto che ha abusivamente esercitato l'attività riservata.
- 2. La controparte ha il diritto di:
- a) ottenere la restituzione di qualsiasi somma pagata o diritto trasferito secondo i termini del contratto;
- b) essere risarcita dei danni subiti in seguito al pagamento delle somme o al trasferimento dei diritti effettuati come da contratto e in seguito al successivo riacquisto delle somme o dei diritti.
- 3. L'ammontare del risarcimento riconosciuto ai sensi del secondo comma è quello concordato tra le parti o, su richiesta di una delle parti, quello stabilito dal Commissario della Legge.

Art. 66

(Regole di comportamento)

- 1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti i soggetti autorizzati devono:
- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti;
- b) acquisire dai clienti le informazioni necessarie a valutare le loro esigenze e operare in modo che siano adeguatamente informati;
- c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare i conflitti di interessi ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire ai clienti la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli.
- 2. L'autorità di vigilanza può stabilire ulteriori regole di comportamento e criteri ai quali i soggetti autorizzati devono uniformare la propria condotta.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 3. L'autorità di vigilanza può adottare specifiche disposizioni, relative alla disciplina delle regole di comportamento, da osservare nei rapporti con i clienti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
- 4. L'autorità di vigilanza tiene conto delle differenti esigenze di protezione dei clienti, individua le categorie di soggetti che non necessitano della protezione riservata ai clienti dal presente Capo e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti.

(Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza)

1. L'autorità di vigilanza disciplina le modalità e le condizioni atte ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente Capo nel caso in cui il soggetto autorizzato si avvalga, per l'offerta e per la conclusione dei contratti, di tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 68

(Segnalazioni all'autorità di vigilanza)

- 1. I clienti di soggetti autorizzati, nonché le associazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori, hanno facoltà di inviare all'autorità di vigilanza, secondo la procedura prevista dalla medesima autorità, segnalazioni relative alla condotta dei soggetti autorizzati, per evidenziarne presunte inadempienze alle norme della presente legge e dei provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza.
- 1-bis. Chiunque, oltre a segnalare ai sensi del precedente comma presunte inadempienze ritenute lesive dei propri diritti, ha facoltà di segnalare all'autorità di vigilanza possibili violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge ovvero ai provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza.
- 1-ter. Nei casi di cui al precedente comma, l'autorità di vigilanza garantisce:
- a) un canale sicuro e specifico per tali segnalazioni;
- b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- c) la riservatezza sull'identità del segnalante e del presunto responsabile della violazione per tutte le fasi della procedura, salvo consenso del segnalante o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.
- 1-quater. Le segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1-bis non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di dati o di informazioni derivanti da contratti o da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o amministrative e neppure degli obblighi di riservatezza e del segreto professionale o d'ufficio o del segreto bancario di cui all'articolo 36. Le segnalazioni non comportano responsabilità di alcun tipo se effettuate in buona fede.

Art. 69

(Promotori, consulenti finanziari indipendenti e intermediari assicurativi e riassicurativi)

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

1. In aggiunta ai soggetti autorizzati, le norme del presente Capo si applicano, ove compatibili, e secondo le modalità stabilite dall'autorità di vigilanza, ai promotori finanziari di cui all'articolo 25, ai consulenti finanziari indipendenti di cui all'articolo 25-bis, nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 27.

CAPO V DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE PATRIMONIALE E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI INVESTIMENTO COLLETTIVO

Art. 70

(Servizi e attività di investimento e servizi di investimento collettivo)

- 1. L'autorità di vigilanza disciplina:
- a) le modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela nonché di deposito e subdeposito del patrimonio dei fondi comuni di investimento;
- b) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo;
- c) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione, anche con riguardo alle diverse tipologie di fondi comuni di investimento;
- d) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;
- e) il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori;
- f) le tipologie generali e i criteri cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo, tra l'altro, all'oggetto dell'investimento, alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote, alle modalità di partecipazione e alla forma del fondo di investimento;
- g) i criteri, generali e particolari, di redazione del regolamento del fondo comune di investimento;
- h) le procedure di approvazione del regolamento del fondo, e delle relative modifiche, da parte dell'autorità di vigilanza, che può essere disposta anche in via generale;
- i) le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento;
- j) le modalità di rappresentazione delle quote di partecipazione ai fondi comuni;
- k) l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza del fondo;
- l) i flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare interferenze tra la prestazione di diversi servizi;
- m) il cambiamento di banca depositaria.
- 2. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo. La società promotrice e il gestore assumono solidalmente, verso i partecipanti al fondo, gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Art. 71

(Banca depositaria)

1. L'autorità di vigilanza disciplina:

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- a) le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria dei beni del fondo comune di investimento;
- b) gli obblighi spettanti alla banca depositaria del patrimonio di fondi comuni di investimento, e gli ulteriori compiti alla stessa attribuibili, anche ai sensi dell'articolo 49;
- c) i casi e le modalità con cui la banca depositaria di fondi comuni riferisce all'autorità di vigilanza sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del soggetto autorizzato.
- 2. La banca depositaria è responsabile nei confronti del soggetto autorizzato e dei partecipanti al fondo, di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

(Separazione patrimoniale)

- 1. L'autorità di vigilanza disciplina i casi in cui il patrimonio dei clienti di un soggetto autorizzato è soggetto a un regime di separazione patrimoniale.
- 2. Nel regime di separazione patrimoniale di cui al primo comma, i beni dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dal soggetto autorizzato, costituiscono patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello del soggetto autorizzato e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del soggetto autorizzato o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di questi ultimi.
- 3. Nel regime di separazione patrimoniale di cui al primo comma, salvo consenso scritto dei clienti, il soggetto autorizzato non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei clienti, da esso detenuti a qualsiasi titolo.

Art. 73

(Separazione patrimoniale dei fondi comuni di investimento)

1. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del soggetto autorizzato e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dal medesimo soggetto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del soggetto autorizzato o nell'interesse dello stesso, né quelle dei creditori del depositario o del subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

Art.73-bis (*)

(Separazione patrimoniale dei depositi rilevanti)

- 1. Le banche, a fronte di depositi rilevanti, intesi quali depositi di valore unitario superiore ai 10 milioni di euro ed eseguiti da:
 - a) soggetti che esercitano attività riservate in San Marino o all'estero;
 - b) gestori, sammarinesi o esteri, di fondi sovrani o di fondi previdenziali;
 - c) trustee professionali ai sensi dell'articolo 18 della Legge 1° marzo 2010 n.42 e successive modifiche;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- d) società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- e) investitori privati, anche internazionali, interessati a finanziare le infrastrutture per il rilancio dell'economia del Paese, che abbiano presentato domanda per partecipare ad apposito bando pubblicato dal Congresso di Stato;

possono costituire, con le somme rinvenienti dai sopra citati depositi, patrimoni autonomi, distinti a tutti gli effetti da quello della banca. La costituzione del patrimonio autonomo è preceduta dalla stipula di appositi contratti tra la banca e il depositante, registrati in esenzione d'imposta.

- 2. Il totale dei patrimoni autonomi costituiti dalla banca non può eccedere il limite complessivo di 8 volte il patrimonio di vigilanza.
- 3. Sui patrimoni autonomi di cui al precedente comma non è ammessa sospensione ai sensi del successivo articolo 82 né sono ammesse azioni di creditori della banca diversi dai titolari dei rispettivi depositi rilevanti, o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli titolari sono ammesse nel limite di quanto registrato nel rispettivo patrimonio autonomo ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute per la costituzione del patrimonio autonomo sono subdepositate presso terzi, non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal sub-depositario nei confronti della banca.
- 4. La liquidità depositata di pertinenza dei patrimoni autonomi è sub-depositata dalla banca o impiegata nell'acquisto di strumenti finanziari in conformità alle indicazioni tempo per tempo impartite dai titolari dei rispettivi depositi rilevanti, che mantengono pertanto il rischio patrimoniale associato agli investimenti effettuati. La responsabilità delle banche per il rimborso dei depositi rilevanti è circoscritta all'ammontare della liquidità e alla restituzione degli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni autonomi tempo per tempo sussistenti.
- 5. Con riferimento a ciascun patrimonio autonomo, la banca tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti nel rispetto dei principi contabili vigenti e delle disposizioni emanate dall'autorità di vigilanza. Gli amministratori della banca redigono un separato rendiconto per ciascun patrimonio autonomo, da allegare al bilancio d'esercizio della banca.
- 6. In caso di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione della banca, i titolari di depositi rilevanti, con riguardo al patrimonio autonomo loro riferibile, sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
- 7. L'autorità di vigilanza, ai sensi del precedente articolo 72, può introdurre con propri regolamenti ulteriori disposizioni per disciplinare, con maggior dettaglio, i casi di separazione patrimoniale di cui al presente articolo.
- (*) vedasi interpretazione autentica ex articolo 10 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223

Art. 73-ter

(Attività a copertura delle riserve tecniche)

1. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui alla Parte IV sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di assicurazione con i

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

contratti a cui le riserve tecniche si riferiscono, e costituiscono, laddove ne venga data specifica registrazione in ottemperanza alla disciplina di cui al successivo articolo 93, comma 2, patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di assicurazione, con finalità di tutela delle ragioni creditorie di tutti i titolari di crediti derivanti dai contratti sopra citati in via prioritaria rispetto a qualunque altro creditore della stessa impresa.

CAPO VI ATTIVITÀ ALL'ESTERO E SOGGETTI ESTERI

Art. 74

(Attività all'estero di soggetti autorizzati sammarinesi)

- 1. Il soggetto autorizzato che intende istituire un ufficio di rappresentanza o una succursale all'estero, ovvero operare all'estero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, ne dà comunicazione all'autorità di vigilanza sammarinese preventivamente alla richiesta all'autorità competente del Paese di insediamento.
- 2. L'autorità di vigilanza può vietare al soggetto autorizzato di procedere all'operatività all'estero in relazione alla situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa, ovvero se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del Paese di insediamento ostacolano l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 75

(Attività di soggetti esteri)

- 1. I soggetti esteri che intendono esercitare, attraverso la costituzione di una succursale ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, una o più attività riservate nella Repubblica devono chiedere l'autorizzazione all'autorità di vigilanza. Per prestazione di servizi senza stabilimento si intende la prestazione di servizi nel territorio della Repubblica mediante organizzazione temporanea, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, ovvero mediante intermediari o agenti indipendenti secondo quanto stabilito dall'autorità di vigilanza.
- 2. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui l'esercizio da parte di soggetti esteri di una o più attività riservate nella Repubblica di San Marino possa essere svolto solo attraverso la costituzione di una succursale e non in regime di prestazione di servizi senza stabilimento. In caso di stabilimento di succursale, per l'autorizzazione si applicano le disposizioni della Parte I, Titolo II della presente legge.
- 3. L'autorità di vigilanza stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività riservate in regime di prestazione di servizi senza stabilimento. Non possono comunque costituire motivi di ostacolo al rilascio dell'autorizzazione le esigenze economiche del mercato.
- 4. Fatto salvo quanto stabilito nei commi precedenti, l'autorizzazione allo stabilimento nella Repubblica di una succursale, ovvero l'esercizio di attività in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, sono subordinati:
- a) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine delle attività che le succursali intendono esercitare nella Repubblica;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- b) all'esistenza di apposite intese tra l'autorità di vigilanza e le competenti autorità dello Stato d'origine;
- c) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità o, in mancanza, alla deliberazione favorevole da parte del CCR, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101.

(Offerta di strumenti finanziari, altri strumenti di raccolta del risparmio e contratti assicurativi esteri)

- 1. Le offerte nella Repubblica di strumenti finanziari, altri strumenti di raccolta del risparmio, anche non negoziabili, o contratti assicurativi esteri sono liberamente effettuabili nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e nell'ordinamento sammarinese.
- 2. L'autorità di vigilanza può individuare, anche in via residuale, categorie di strumenti finanziari, altri strumenti di raccolta del risparmio, anche non negoziabili, o contratti assicurativi la cui offerta nella Repubblica deve essere preceduta da una comunicazione alla medesima autorità.
- 3. Nei casi previsti al secondo comma, l'autorità di vigilanza può, entro i termini da essa stabiliti in via generale, chiedere ulteriori informazioni all'emittente, all'offerente o al collocatore. L'offerta può essere effettuata solo quando decorsi i termini di cui sopra dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma o, se richieste, dal ricevimento delle informazioni integrative. Nei medesimi termini l'autorità di vigilanza può vietare l'offerta se gli strumenti finanziari, gli altri strumenti di raccolta del risparmio o i contratti assicurativi non rientrano nelle tipologie previste dall'ordinamento sammarinese ovvero non presentano le caratteristiche individuate dall'autorità di vigilanza.

TITOLO II PROCEDIMENTI STRAORDINARI E SISTEMI DI GARANZIA

Art. 77

(Destinatari dei provvedimenti straordinari)

- 1. Sono assoggettati alle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo i soggetti autorizzati all'esercizio delle attività riservate. La Legge 15 novembre 1917 n. 17, e successive modifiche, non si applica ai casi in cui il debitore è un soggetto autorizzato, salvo per quanto espressamente richiamato dal presente Titolo.
- 2. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo si applicano inoltre:
- a) alle succursali stabilite in un Paese dell'unione europea di soggetti autorizzati con sede legale nel territorio della Repubblica di San Marino;
- b) alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto estero con sede legale in un Paese dell'Unione europea nel quale è autorizzato all'esercizio di una attività equivalente a quelle di cui all'Allegato 1;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- c) alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto estero con sede legale in un Paese che non è membro dell'Unione europea nel quale è autorizzato all'esercizio di una attività equivalente a quelle di cui all'Allegato 1.
- 3. Nei casi in cui i soggetti autorizzati di cui ai commi 1 e 2 siano banche o loro succursali, oltre alle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, può trovare applicazione la Legge sulle risoluzioni bancarie.

Art. 77-bis

(Riconoscimento all'estero dei provvedimenti straordinari a carico di banche e imprese di investimento)

- 1. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, sospensione degli organi amministrativi e di liquidazione coatta amministrativa di soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1, si applicano e producono i loro effetti, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, nei paesi dell'Unione europea e anche nei paesi che non sono membri dell'Unione europea.
- 2. Gli accordi di cui al precedente comma 1 disciplinano le modalità e le condizioni in presenza delle quali i procedimenti straordinari producono effetti nell'ordinamento del paese estero interessato.

CAPO I AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E SOSPENSIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 78

(Amministrazione straordinaria)

- 1. Con delibera del Coordinamento della Vigilanza può essere disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo quando si verifichi una o più delle seguenti situazioni:
- a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni della sana e prudente gestione del soggetto autorizzato, delle disposizioni legislative, amministrative, statutarie o dei provvedimenti dell'autorità di vigilanza che ne regolano l'attività;
- b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;
- c) risulti un grave e perdurante stato di non liquidità;
- d) risulti una falsità o grave omissione nella tenuta della contabilità ovvero un'alterazione dei documenti contabili;
- e) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria.
- 2. La direzione della procedura di amministrazione straordinaria spetta all'autorità di vigilanza.
- 3. La delibera di cui al primo comma sospende tutte le funzioni delle assemblee.
- 4. La delibera di cui al primo comma è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 5. La delibera di cui al primo comma è comunicata dai commissari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 81.
- 6. L'amministrazione straordinaria ha durata pari a un anno salvo indicazione di un termine più breve nella delibera di cui al primo comma. Solo in casi eccezionali e opportunamente motivati l'autorità di vigilanza può prolungare l'amministrazione straordinaria per un periodo di sei mesi.
- 7. L'autorità di vigilanza può concedere ulteriori due mesi di proroga qualora sussistano esigenze legate alla chiusura dell'amministrazione straordinaria.

(Organi della procedura di amministrazione straordinaria)

- 1. L'autorità di vigilanza nomina:
- a) uno o più commissari;
- b) un comitato di sorveglianza, composto di 3 o 5 membri, che nomina a maggioranza dei voti il proprio Presidente;
- 2. Le nomine dell'autorità di vigilanza e del comitato di sorveglianza, di cui al primo comma, sono pubblicate per estratto nel Bollettino Ufficiale. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del Presidente del comitato di sorveglianza, nel registro delle società.
- 3. L'autorità di vigilanza può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.
- 4. Le indennità spettanti ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dall'autorità di vigilanza e sono a carico del soggetto autorizzato sottoposto ad amministrazione straordinaria.
- 5. L'autorità di vigilanza, fino all'insediamento degli organi preposti all'amministrazione straordinaria può nominare provvisoriamente un proprio dipendente, che assume i medesimi poteri dei commissari.
- 6. L'Autorità di Vigilanza definisce i requisiti per poter assumere la carica di Commissario o di membro del Comitato di Sorveglianza. Fatto salvo quanto previsto al seguente periodo, l'Autorità di Vigilanza nomina alla carica di Commissario o di membro del Comitato di Sorveglianza liberi professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino e/o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino. Qualora sussistano specifiche esigenze e circostanze opportunamente motivate e previa autorizzazione del CCR, l'Autorità di Vigilanza ha facoltà di nominare in autonomia professionisti non residenti nella Repubblica di San Marino.

Art. 80

(Poteri e funzionamento degli organi preposti all'amministrazione straordinaria)

1. I commissari subentrano nelle funzioni e nei poteri riconosciuti ai disciolti organi amministrativi dei soggetti autorizzati. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, rimuovono le irregolarità e promuovono le soluzioni utili nell'interesse dei clienti. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 2. Il comitato di sorveglianza subentra nelle funzioni e nei poteri riconosciuti ai disciolti organi di controllo dei soggetti autorizzati, fornendo altresì pareri ai commissari.
- 3. Le funzioni dei commissari e del comitato di sorveglianza hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 81 e cessano al momento di conclusione dell'amministrazione straordinaria.
- 4. L'autorità di vigilanza può ordinare agli organi preposti all'amministrazione straordinaria particolari cautele e limitazioni nella gestione del soggetto autorizzato. I componenti degli organi straordinari rispondono personalmente del mancato rispetto di tali ordini; questi sono opponibili ai terzi solo se ne abbiano avuto conoscenza.
- 5. Le azioni di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo del soggetto autorizzato, spettano ai commissari, previo consulto del comitato di sorveglianza e autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza. Gli organi amministrativi succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilità citate e riferiscono all'autorità di vigilanza in merito alle stesse
- 6. I commissari, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono convocare tutti gli organi non aventi funzione amministrativa o di controllo, la cui attività è stata sospesa ai sensi dell'articolo 78, terzo comma. L'ordine del giorno è stabilito dai commissari e non può essere modificato dall'organo convocato.
- 7. Quando i commissari sono più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità la decisione s'intende respinta. I poteri di rappresentanza dei commissari sono validamente esercitati con la firma congiunta o disgiunta secondo quanto previsto dell'autorità di vigilanza nell'atto di nomina. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe a uno o più commissari.
- 8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

(Adempimenti iniziali)

- 1. I commissari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti del soggetto autorizzato. I commissari formalizzano l'insediamento citato mediante la predisposizione di un sommario processo verbale. Alle operazioni di insediamento deve assistere almeno un componente del comitato di sorveglianza.
- 2. Qualora, per il mancato supporto degli organi amministrativi disciolti del soggetto autorizzato o per altre ragioni, non sia realizzabile l'insediamento, i commissari si insediano d'autorità mediante l'assistenza di un notaio.
- 3. Le disposizioni del primo e secondo comma si applicano anche ai commissari provvisori di cui all'articolo 79, quinto comma.
- 4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso il Tribunale Unico, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica,

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

Art. 82

(Sospensione dei pagamenti)

1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualunque genere da parte del soggetto autorizzato o la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti del soggetto autorizzato. Il provvedimento di sospensione può essere emesso solo previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, la quale può emanare ordini circa le modalità di attuazione del provvedimento sospensivo.

La sospensione ha validità per un periodo non superiore a un mese, prorogabile più di una volta con le medesime formalità, per un periodo complessivo non superiore a ulteriori due mesi, salvo che, ricorrendo entrambe le seguenti condizioni:

- a) siano state individuate dagli organi della procedura possibili e concrete soluzioni allo stato di crisi del soggetto autorizzato e comportanti l'integrale e duratura sostituzione di tutti i membri degli organi di amministrazione e controllo cessati e del revisore;
- b) la conclusione del periodo di sospensione non consentirebbe l'attuazione delle predette soluzioni; su istanza motivata dei commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, ai fini del superamento dello stato di crisi del soggetto autorizzato, con particolare riferimento alla tutela degli interessi di dipendenti e depositanti, l'autorità di vigilanza autorizzi ulteriormente la prosecuzione della sospensione dei pagamenti, comunque per una durata non superiore a ulteriori 90 giorni.
- 2. Durante il periodo di sospensione previsto dal comma precedente non possono essere intrapresi e rimangono pertanto privi di ogni effetto atti di esecuzione forzata, provvedimenti cautelari sui beni del soggetto autorizzato sottoposto ad amministrazione straordinaria e sugli strumenti finanziari dei clienti dello stesso. Durante il medesimo periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui beni mobili del soggetto autorizzato sottoposto ad amministrazione straordinaria se non in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
- 3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.

Art. 83

(Adempimenti finali)

- 1. I commissari e i membri del comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono all'autorità di vigilanza. Questa cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale.
- 2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura medesima. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione all'autorità di vigilanza entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione dell'autorità di vigilanza, gli organi subentranti ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste all'articolo 81.

Art. 83-bis

(Succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea)

- 1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto autorizzato estero con sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea, i commissari ed il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo del soggetto autorizzato estero di appartenenza.
- 2. L'autorità di vigilanza informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza dei paesi dell'Unione europea in cui sono stabilite le altre succursali del soggetto di cui al precedente comma 1. L'informazione è data, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, subito dopo l'apertura della procedura medesima.
- 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Art. 84

(Sospensione degli organi amministrativi)

- 1. In caso di assoluta urgenza, l'autorità di vigilanza può ordinare la sospensione degli organi di amministrazione del soggetto autorizzato e contestualmente la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 78.
- 2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. L'autorità di vigilanza può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione dei soggetti autorizzati e deve essere tenuta costantemente aggiornata.
- 3. L'indennità spettante al commissario è determinata dall'autorità di vigilanza in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata.
- 4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 84-bis

(Succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea)

1. Nei casi di sospensione degli organi amministrativi applicata alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto autorizzato estero con sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea, il Commissario assume nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione del soggetto autorizzato di appartenenza.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

2. L'autorità di vigilanza informa dell'apertura della procedura di sospensione degli organi amministrativi le autorità di vigilanza dei paesi dell'Unione europea nei quali sono stabilite le altre succursali del soggetto autorizzato di cui al precedente comma 1. L'informazione è data, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, subito dopo l'apertura della procedura medesima.

Art. 84-ter

(Succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese dell'Unione europea)

- 1. I provvedimenti e le procedure di risanamento di un soggetto autorizzato estero con sede legale in un paese dell'Unione europea, incluse le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino, sono adottati dalla omologa autorità di vigilanza di tale paese.
- 2. I medesimi provvedimenti e procedure sono disciplinati e producono i loro effetti, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, nell'ordinamento sammarinese, secondo la normativa del paese di cui al precedente comma 1.
- 3. Gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo disciplinano le modalità e le condizioni in base alle quali i provvedimenti e procedure di risanamento del soggetto autorizzato estero di cui al precedente comma 1 producono effetti nell'ordinamento sammarinese.

Art. 84-quater

(Collaborazioni con le autorità di vigilanza estere)

- 1. L'autorità di vigilanza informa dell'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria e di sospensione degli organi amministrativi nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1 le autorità di vigilanza dei paesi dell'Unione europea nei quali sono stabilite le relative succursali, precisando gli effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L'informazione è data, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, subito dopo l'apertura delle procedure medesime.
- 2. L'autorità di vigilanza, qualora ritenga necessaria l'applicazione nel territorio della Repubblica di San Marino di una procedura di risanamento nei confronti di una succursale di un soggetto autorizzato estero con sede legale in un paese dell'Unione europea, ne fa richiesta, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, alla autorità di vigilanza di tale paese.
- 3. Gli accordi di cui ai precedenti commi disciplinano le forme e le modalità dell'attività di collaborazione e individuano i canali appropriati per lo scambio di informazioni fra l'autorità di vigilanza e le omologhe autorità di vigilanza estere. Tali accordi devono inoltre garantire equivalenti condizioni di riservatezza sulle informazioni ricevute o fornite da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Art. 84-quinquies

(Pubblicità dei provvedimenti di amministrazione straordinaria e di sospensione degli organi amministrativi)

1. I provvedimenti di amministrazione straordinaria e di sospensione degli organi amministrativi adottati nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui alle lettere A e D

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

dell'Allegato 1, aventi succursali stabilite in un paese dell'Unione europea, sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale e, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, su due quotidiani a diffusione nazionale di ciascun paese in cui sono insediate le medesime succursali.

- 2. Le pubblicazioni di cui al precedente comma 1 sono effettuate in lingua italiana e recano una intestazione nella lingua ufficiale del paese in cui sono stabilite le succursali volta a chiarire la natura e lo scopo delle stesse.
- 3. Gli accordi di cui al precedente comma 1 individuano i quotidiani a diffusione nazionale del paese interessato su cui devono essere effettuate le pubblicazioni dei provvedimenti di cui al precedente comma 1 e il contenuto delle medesime.

CAPO II LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 85

(Liquidazione coatta amministrativa)

- 1. Con delibera del Coordinamento della Vigilanza, anche quando sia in corso l'amministrazione straordinaria o la liquidazione secondo le forme ordinarie, si può disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività riservate, e la liquidazione coatta amministrativa dei soggetti autorizzati, qualora i fatti di cui all'articolo 78, primo comma, siano di eccezionale gravità.
- 2. La liquidazione coatta amministrativa può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato al primo comma del presente articolo, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria del soggetto autorizzato, nonché dai commissari o dai liquidatori.
- 3. La delibera del Coordinamento della Vigilanza è comunicata dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 89.
- 4. La delibera di cui al primo comma è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale.
- 5. Dalla data di emanazione della delibera di cui al primo comma cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo, assembleari e di ogni altro organo del soggetto autorizzato.
- 6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capo si applicano, se compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale.

Art. 86

(Organi della procedura)

- 1. L'autorità di vigilanza nomina:
- a) uno o più commissari liquidatori;
- b) un comitato di sorveglianza composto da tre o cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio Presidente.
- 2. Le nomine dell'autorità di vigilanza e del comitato di sorveglianza, di cui al primo comma, sono pubblicate per estratto nel Bollettino Ufficiale. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari liquidatori depositano in copia gli atti di nomina degli organi preposti alla liquidazione coatta amministrativa e del Presidente del comitato di sorveglianza nel registro delle società.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 3. L'autorità di vigilanza può revocare o sostituire i commissari liquidatori e i membri del comitato di sorveglianza.
- 4. Le indennità spettanti ai commissari liquidatori e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dall'autorità di vigilanza in base a criteri da essa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
- 5. Fatto salvo quanto previsto al seguente periodo, alla carica di Commissario liquidatore o di membro del Comitato di Sorveglianza sono nominati professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino e/o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino. Qualora sussistano specifiche esigenze e circostanze opportunamente motivate e previa autorizzazione del CCR, l'Autorità di Vigilanza ha facoltà di nominare in autonomia professionisti non residenti nella Repubblica di San Marino.

Art. 87 (*)

(Effetti della delibera dichiarativa della procedura di liquidazione coatta amministrativa)

- 1. Dalla data di insediamento degli organi, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni dei beni ai terzi.
- 2. Dal termine indicato al primo comma del presente articolo, nei confronti del soggetto autorizzato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e salvo quanto disposto nei successivi articoli 91 e 96, terzo comma, non può essere instaurato né proseguito alcun giudizio relativo al patrimonio della società. Parimenti rimangono esclusi dall'instaurazione e dal proseguimento tutti gli atti di esecuzione forzata o cautelare, e si applicano le altre norme vigenti in materia concorsuale che disciplinano lo spossessamento dei beni, la nullità o l'inefficacia delle alienazioni che danneggiano i creditori, la scadenza di tutti i debiti e la sospensione degli interessi durante la procedura, la compensazione e la graduazione dei crediti, i privilegi, i contratti pendenti, e ogni altra norma di carattere non procedurale in quanto compatibile.

(*) vedasi interpretazione autentica ex articolo 1 della Legge 23 settembre 2019 n. 148

Art. 88

(Poteri e funzionamento degli organi preposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa)

- 1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale del soggetto autorizzato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, esercitano tutte le azioni a esso spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione stessa. I commissari liquidatori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
- 2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari liquidatori nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dal presente Capo o dalle disposizioni dell'autorità di vigilanza.
- 3. L'autorità di vigilanza può emanare disposizioni per lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa e può altresì stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le medesime sia preliminarmente sentito il comitato di

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle disposizioni dell'autorità di vigilanza; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

- 4. I commissari liquidatori devono presentare all'autorità di vigilanza, entro il termine di centottanta giorni dalla nomina, una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale del soggetto autorizzato e sull'andamento della liquidazione coatta amministrativa, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'autorità di vigilanza stabilisce le modalità e i termini dell'informativa che i commissari liquidatori devono fornire periodicamente ai creditori sull'andamento della procedura.
- 5. L'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri degli organi del soggetto autorizzato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, spetta ai commissari liquidatori, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.
- 6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applicano il settimo, e l'ottavo comma dell'articolo 80 della presente legge.

Art. 89

(Adempimenti iniziali)

- 1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi adibiti alla gestione del soggetto medesimo, mediante la predisposizione di un sommario processo verbale, acquisiscono una situazione dei conti e formano l'inventario.
- 2. Si applica l'articolo 81, commi primo, ultimo periodo, secondo e quarto.

Art. 90

(Accertamento del passivo)

- 1. Entro due mesi dall'insediamento i commissari liquidatori comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti del soggetto autorizzato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
- 2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari in possesso del soggetto autorizzato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari.
- 3. L'autorità di vigilanza può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del quinto comma del presente articolo.
- 4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al primo e secondo comma, i creditori e i titolari dei diritti indicati possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari liquidatori, allegando la documentazione giustificativa. Il mancato esercizio della facoltà sopra citata non pregiudica il diritto di opposizione allo stato passivo di cui all'articolo 91.
- 5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera, che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nel Bollettino Ufficiale, i creditori e i titolari indicati al secondo comma, i quali non

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

abbiano ricevuto la comunicazione prevista al primo e secondo comma, devono chiedere ai commissari liquidatori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.

- 6. I commissari liquidatori, trascorso il termine previsto al precedente quinto comma e non oltre i trenta giorni successivi, presentano all'autorità di vigilanza, sentiti i cessati amministratori del soggetto autorizzato, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel secondo comma del presente articolo e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato del passivo.
- 7. Nei medesimi termini previsti dal precedente sesto comma i commissari liquidatori depositano presso il Tribunale Unico, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati al secondo comma del presente articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.
- 8. Successivamente i commissari liquidatori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato del passivo è dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
- 9. Espletati gli adempimenti previsti ai precedenti sesto e settimo comma, lo stato passivo diviene esecutivo.

Art. 91

(Opposizione allo stato passivo)

- 1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'articolo 90, settimo comma, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 90, ottavo comma, e i soggetti ammessi entro il medesimo termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dallo stesso ottavo comma.
- 2. L'opposizione si propone con deposito del ricorso presso il Tribunale Unico.
- 3. È competente per tutte le cause relative alla procedura di liquidazione coatta amministrativa un unico Commissario della Legge.
- 4. Fermo restando l'esecutività dello stato passivo e quanto disposto dal presente articolo, l'opposizione è disciplinata nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Art. 92

(*Liquidazione dell'attivo*)

- 1. Ai commissari liquidatori sono riconosciuti tutti i poteri necessari per la realizzazione dell'attivo.
- 2. I commissari liquidatori, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi momento della procedura, anche prima del deposito del passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo. L'autorità di vigilanza stabilisce le forme della pubblicità della cessione. Alle operazioni di cessione di attività e passività effettuate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52, quarto comma.

- 3. I commissari liquidatori possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, nel rispetto delle cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa degli organi preposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa entro il termine previsto all'articolo 87, primo comma, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal secondo comma del medesimo articolo 87.
- 4. Anche al fine dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari liquidatori possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 93

(Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione)

- 1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
- 2. Dalla delibera che dispone la liquidazione coatta amministrativa, la composizione degli attivi a copertura delle riserve tecniche, indicati nell'apposito registro tenuto secondo quanto disposto dall'autorità di vigilanza ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo II della presente legge, e il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, a eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'autorità di vigilanza.
- 3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:
- a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;
- b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;
- c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
- d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;
- e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 4. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
- 5. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:
- a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;
- b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso.
- 6. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel quinto comma, quelli di cui alla lettera a), sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).
- 6-bis. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 6, i soggetti elencati rispettivamente ai commi 3 e 5, nonché i cessionari nel caso di trasferimento del portafoglio di cui al comma 2, si soddisfano in via residuale sugli attivi non a copertura delle riserve tecniche con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione qualora non assistiti da privilegio o ipoteca.

(Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione)

- 1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti
- 2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

Art. 95

(Restituzioni e riparti)

- 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di investimento e, secondo l'ordine stabilito dalle norme concorsuali, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese della procedura concorsuale.
- 2. Se risulta rispettata la separazione del patrimonio del soggetto autorizzato da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del primo comma in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.

- 3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal secondo comma.
- 4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
- 5. Fatto salvo quanto previsto dal sesto, settimo e ottavo comma, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
- 6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
- 7. Nei casi previsti dal sesto comma, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
- 8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo 90, quarto e quinto comma, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal Commissario della Legge in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 91.

Art. 96 (Adempimenti finali)

- 1. Liquidato l'attivo, o una parte rilevante dello stesso, ma prima dell'ultimo riparto ai creditori e dell'ultima restituzione agli aventi diritto, i commissari liquidatori sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una propria relazione e da quella del comitato di sorveglianza, all'autorità di vigilanza, che ne autorizza il deposito. La liquidazione costituisce, anche a fini fiscali, un unico esercizio: entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto delle disposizioni tributarie vigenti.
- 2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. L'autorità di vigilanza può stabilire forme integrative di pubblicità.
- 3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Commissario della Legge.
- 4. Decorso il termine, indicato al terzo comma, senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto ai creditori e alla restituzione agli aventi diritto secondo quanto previsto all'articolo 95.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 5. Le somme e gli strumenti finanziari che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dall'autorità di vigilanza per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 95, settimo comma.
- 6. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello sull'accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti al presente articolo e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 95, commi 6 e 7.
- 7. I commissari liquidatori richiedono la cancellazione della società dal registro delle società. I libri sociali devono essere depositati presso l'autorità di vigilanza e conservati per dieci anni, secondo quanto previsto dall'articolo 149.
- 8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi di giudizio. I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma 1, eventuali somme derivanti all'esito dei giudizi nonché quelle derivanti dalla cessione o liquidazione dell'attivo non ancora realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momento.
- 9. Nei casi di cessione previsti all'articolo 92, comma 2, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della Legge sulle risoluzioni bancarie, i commissari liquidatori sono esclusi dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario, indipendentemente dal momento di avvio del contenzioso, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali.

(Succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea)

- 1. Alle succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino di un soggetto autorizzato estero avente la sede legale in un paese che non è membro dell'Unione europea, si applicano le disposizioni previste dal presente capo, in quanto compatibili.
- 2. L'autorità di vigilanza informa dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa le autorità di vigilanza dei paesi dell'Unione europea nei quali sono stabilite le altre succursali del soggetto di cui al comma 1. L'informazione è data, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, subito dopo l'apertura della procedura medesima.

Art. 97-bis

(Succursali di soggetti esteri con sede legale in un paese dell'Unione europea)

- 1. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di un soggetto autorizzato estero con sede legale in un paese dell'Unione europea, incluse le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di San Marino, sono adottati dall'omologa autorità di vigilanza di tale paese.
- 2. Tali provvedimenti e procedure sono disciplinati e producono i loro effetti, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, nell'ordinamento sammarinese, secondo la normativa del paese di cui al comma 1.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

3. Gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo disciplinano le modalità e le condizioni in base alle quali i provvedimenti e le procedure di liquidazione del soggetto autorizzato estero di cui al precedente comma 1 producono effetti nell'ordinamento sammarinese.

Art. 97-ter

(Collaborazione con le autorità di vigilanza estere per banche e imprese di investimento)

- 1. L'autorità di vigilanza informa dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1 le autorità di vigilanza dei paesi dell'Unione europea nei quali sono stabilite le relative succursali, precisando gli effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L'informazione è data, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, subito dopo l'apertura della procedura medesima
- 2. Gli accordi di cui al precedente comma 1 disciplinano le forme e le modalità dell'attività di collaborazione e individuano i canali appropriati per lo scambio di informazioni fra l'autorità di vigilanza e le omologhe autorità di vigilanza estere. Tali accordi devono inoltre garantire equivalenti condizioni di riservatezza sulle informazioni ricevute o fornite da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Art. 97-quater

(Pubblicità dei provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa a carico di banche e imprese di investimento)

- 1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui alle lettere A e D dell'Allegato 1, aventi succursali stabilite in un paese dell'Unione europea, sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale e, sulla base di accordi multilaterali o bilaterali, su due quotidiani a diffusione nazionale di ciascun paese in cui sono insediate le medesime succursali.
- 2. Le pubblicazioni di cui al comma 1 sono effettuate in lingua italiana e recano una intestazione nella lingua ufficiale del paese in cui sono stabilite le succursali volta a chiarire la natura e lo scopo delle stesse.
- 3. Gli accordi di cui al precedente comma 1 individuano i quotidiani a diffusione nazionale del paese interessato su cui devono essere effettuate le pubblicazioni dei provvedimenti di cui al precedente comma 1 e il contenuto delle medesime.

Art. 97-quinquies

(Informazione agli aventi diritto)

1. Le comunicazioni previste dall'articolo 90, commi 1, 2 e 8 ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in un paese dell'Unione europea sono effettuate sulla base di accordi multilaterali o bilaterali con tale paese e devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all'articolo 90, comma 4, e delle opposizioni previste dall'articolo 91, comma 1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione nella lingua ufficiale del paese in cui tali soggetti hanno la residenza, il domicilio o la sede legale volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
- 3. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 90, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all'articolo 91, comma 1, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in un paese dell'Unione europea, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale paese e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.
- 4. Per i soggetti di cui al comma 1, il termine di quindici giorni indicato dagli articoli 90, comma 4, e 91, comma 1, è raddoppiato; il termine di sessanta giorni indicato nell'articolo 90, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa su due quotidiani a diffusione nazionale di ciascun paese dell'Unione europea in cui fossero insediate succursali di banche o imprese di investimento.

Art. 97-sexies

(Deroghe)

- 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 77-bis, 84-ter e 97-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:
- a) sui contratti di lavoro e sui rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge del paese in cui sono applicati tali contratti o rapporti di lavoro;
- b) sui contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge del paese nel cui territorio è situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;
- c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge del paese sotto la cui autorità si tiene il registro;
- d) sull'esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione del paese in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.
- 2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 77-bis, 84-ter e 97-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:
- a) gli accordi di netting, come definiti della normativa di recepimento della direttiva contratti di garanzia finanziaria, fatto salvo quanto previsto dalla Legge sulle risoluzioni bancarie;
- b) i contratti di vendita con patto di riacquisto, le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto dalla Legge sulle risoluzioni bancarie nonché quanto previsto alla lettera d) del comma 1.
- 3. Ferme restando le disposizioni del paese in cui il soggetto è autorizzato all'esercizio delle attività di alle lettere A e D dell'Allegato 1, o ad attività ad esse equivalenti, relative alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione di cui agli articoli 77-bis, 84 ter e 97-bis, non pregiudicano:

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprietà del soggetto autorizzato, che al momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di un paese diverso da quello in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. Il diritto iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi che consente di ottenere un diritto reale, è assimilato a un diritto reale;
- b) i diritti, vantati nei confronti del soggetto autorizzato, del venditore fondati sulla riserva di proprietà e dell'acquirente di beni che si trovano, al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio di un paese diverso da quello nel quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito del soggetto autorizzato, nel caso in cui la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito del medesimo soggetto autorizzato.
- 4. In deroga agli articoli 77-bis, 84-ter e 97-bis la normativa del paese in cui il soggetto è stato autorizzato all'esercizio delle attività di alle lettere A e D dell'Allegato 1, o ad attività ad esse equivalenti, non si applica alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di un paese diverso che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.
- 5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale il soggetto autorizzato è spossessato sono disciplinati dalla legge del paese in cui la causa è pendente.
- 6. Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'adozione di un provvedimento di risanamento o dopo l'apertura di una procedura di liquidazione di cui agli articoli 77-bis, 84-ter e 97-bis, il soggetto autorizzato all'esercizio delle attività di alle lettere A e D dell'Allegato 1, o ad attività ad esse equivalenti, disponga a titolo oneroso:
 - di un bene immobile;
 - di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro;
 - degli strumenti o dei diritti su tali strumenti la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto ovvero in un sistema di deposito accentrato, la validità di detto atto è disciplinata dalla legge del paese nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro, il conto o il sistema di deposito.

Art. 97-septies

(Norme di attuazione della direttiva risanamento e liquidazione enti creditizi)

1. L'autorità di vigilanza, qualora ritenuto necessario, adotta disposizioni di attuazione alle norme dei Capi I e II, del presente Titolo, in linea con i principi della direttiva risanamento e liquidazione enti creditizi.

Art. 98 (*) (Stato di insolvenza)

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 1. Il Commissario della Legge, sentito anche il parere dell'autorità di vigilanza, può dichiarare lo stato di insolvenza di un soggetto autorizzato, non sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, su istanza del medesimo soggetto autorizzato, ovvero su richiesta di uno o più creditori.
- 2. La richiesta della dichiarazione dello stato di insolvenza può essere presentata al Commissario della Legge anche dai commissari di soggetti autorizzati in amministrazione straordinaria o in regime di sospensione degli organi amministrativi, previo parere dell'autorità di vigilanza. In tali casi il parere di cui al primo comma non è necessario.
- 3. A seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza di un soggetto autorizzato, l'autorità di vigilanza attiva il procedimento per l'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
- 4. Se il soggetto autorizzato in liquidazione coatta amministrativa risulta in stato di insolvenza, i commissari liquidatori, previo parere dell'autorità di vigilanza, debbono presentare al Commissario della Legge istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza. In tali casi il parere di cui al primo comma non è necessario.
- 5. La dichiarazione dello stato di insolvenza di cui al primo comma rende applicabili alla procedura di liquidazione coatta amministrativa le disposizioni di legge vigenti in materia concorsuale in quanto compatibili.
- (*) vedasi interpretazione autentica ex articolo 1 della Legge 23 settembre 2019 n. 148

CAPO III LIQUIDAZIONE ORDINARIA

Art. 99

(Liquidazione ordinaria)

- 1. I soggetti autorizzati informano senza ritardo l'autorità di vigilanza del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L'autorità di vigilanza accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
- 2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle società degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al primo comma.
- 3. L'iscrizione di cui al secondo comma comporta la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di attività riservate. L'autorità di vigilanza può comunque autorizzare la prosecuzione dell'attività nei limiti sanciti dalla Legge sulle Società in materia di liquidazione ordinaria; in tali casi, ai contratti stipulati non si applica l'articolo 65.
- 4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri dell'autorità di vigilanza previsti dalla presente legge.

CAPO IV SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI E DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI

Art. 100

(Sistemi di garanzia per la protezione dei depositanti)

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 1. Con decreto reggenziale sono costituiti sistemi di garanzia per la protezione dei depositanti. Le banche sammarinesi e le succursali di banche estere, salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente, sono obbligate a partecipare ai sistemi di garanzia di cui al presente articolo.
- 2. I sistemi di garanzia sono gestiti dalla Banca Centrale o da una o più società controllate dalla Banca Centrale.
- 3. L'autorità di vigilanza disciplina:
- a) la gestione e il finanziamento dei sistemi di garanzia;
- b) i casi e le forme di intervento dei sistemi di garanzia;
- c) i contributi da parte delle banche partecipanti ai sistemi di garanzia;
- d) le sanzioni imposte alle banche che non versano i contributi previsti dai sistemi di garanzia;
- e) i limiti minimi e massimi di rimborso;
- f) le caratteristiche dei depositi inclusi dalla copertura offerta da ciascun sistema di garanzia, nonché i limiti quantitativi e i requisiti che tali depositi devono avere per essere coperti;
- g) le comunicazioni ai clienti delle banche riguardanti i sistemi di garanzia;
- h) il coordinamento dell'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina di cui ai Capi I e II del presente Titolo;
- i) ogni altro aspetto connesso ai sistemi di garanzia.

Art. 100-bis

(Sistemi di indennizzo degli investitori)

- 1. Lo svolgimento da parte dei soggetti autorizzati dei servizi e delle attività di investimento di cui alla lettera D dell'Allegato 1 e del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo degli investitori.
- 2. Quale sistema di indennizzo di cui al precedente comma, è istituito il fondo per la tutela degli investitori Al fondo di indennizzo degli investitori sono tenuti ad aderire i soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento di cui alla lettera D dell'Allegato 1 e al servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, con esclusione delle succursali stabilite nella Repubblica di San Marino di soggetti autorizzati esteri con sede legale in un Paese dell'Unione europea o in un Paese non membro dell'Unione europea, che partecipano a un sistema di indennizzo degli investitori considerato equivalente dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
- 3. Il fondo di indennizzo degli investitori di cui al precedente comma è gestito dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ed ha natura di fondo patrimoniale avente un'autonoma destinazione. Il patrimonio dello stesso fondo di indennizzo degli investitori è autonomo e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in quanto soggetto a regime di separazione patrimoniale.
- 4. L'intervento del fondo sammarinese di indennizzo degli investitori è condizionato all'assunzione di un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa di cui al Capo II del presente Titolo nei confronti di un soggetto autorizzato aderente.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 5. I sistemi che effettuano pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori si surrogano nei diritti degli investitori verso le procedure di liquidazione coatta amministrativa, fino a concorrenza di un importo pari al pagamento effettuato dai sistemi stessi.
- 6. L'autorità di vigilanza disciplina con proprio regolamento:
- a) i casi, le modalità e i tempi di intervento di rimborso dei sistemi di indennizzo nonché le circostanze di esclusione;
- b) le caratteristiche dei crediti su cui opera il rimborso e i limiti minimi e massimi di rimborso da parte dei sistemi di indennizzo;
- c) la gestione e il finanziamento dei sistemi di indennizzo, nonché la contribuzione da parte dei soggetti autorizzati aderenti;
- d) le comunicazioni e l'informativa che i soggetti autorizzati devono rendere riguardo ai sistemi di indennizzo a cui aderiscono;
- e) il coordinamento dell'attività dei sistemi di indennizzo con la disciplina di cui al Capo II del presente Titolo;
- f) il coordinamento tra sistemi di indennizzo degli investitori e i sistemi di garanzia per la protezione dei depositanti di cui all'articolo 100, nei casi di crediti nei confronti di una banca che siano soggetti alla protezione di entrambi i sistemi;
- g) le sanzioni per il mancato versamento da parte dei soggetti aderenti delle contribuzioni previste dai sistemi di indennizzo:
- h) ogni altro aspetto connesso ai sistemi di indennizzo.

TITOLO III RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ

Art. 101

(Relazioni con il CCR)

1. Con delibera del CCR possono essere specificate le linee guida e i criteri generali ai quali l'autorità di vigilanza deve attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza e nell'emanazione dei provvedimenti di carattere generale.

Art. 102

(Relazioni con il Congresso di Stato)

- 1. L'autorità di vigilanza trasmette al Congresso di Stato, per il tramite del CCR, copia dei provvedimenti di carattere generale emanati e delle sanzioni imposte.
- 2. L'autorità di vigilanza trasmette in via riservata al Congresso di Stato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 35 dello Statuto della Banca Centrale, le notizie e i dati relativi alle gravi irregolarità accertate.

Art. 103

(Relazioni con autorità di vigilanza e Banche centrali estere)

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 1. L'autorità di vigilanza collabora, anche scambiando informazioni, sulla base della reciprocità, con omologhe autorità estere. Tale scambio di informazioni, individuate con criteri oggettivi, può avvenire a richiesta o di iniziativa.
- 2. Per lo scambio di informazioni di cui al precedente comma non trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge 23 maggio 1995 n.70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della citata legge. Le omologhe autorità estere devono comunque garantire equivalenti condizioni di riservatezza delle informazioni assicurate dall'autorità di vigilanza. Il trattamento delle informazioni di cui al precedente comma è altresì lecito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche.
- 3. L'autorità di vigilanza, al fine di disciplinare l'attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare appositi accordi di cooperazione che, una volta sottoscritti, verranno portati a conoscenza del Comitato per il Credito e il Risparmio.
- 4. Gli accordi di cui al precedente comma prevedono la possibilità e le modalità di acquisizione delle informazioni e documenti anche direttamente presso i soggetti vigilati da parte dell'autorità competente per la vigilanza sulla rispettiva capogruppo estera.
- 5. Le informazioni comunque scambiate tra autorità di vigilanza e banche centrali ai sensi dei precedenti commi:
- a) possono essere utilizzate dalle autorità estere unicamente:
 - per l'esame delle condizioni di accesso all'attività dei soggetti vigilati e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, inclusi i profili di vigilanza in materia di assetti proprietari, esponenti aziendali, liquidità adeguatezza patrimoniale, sistemi di governo e di controllo aziendale;
 - per l'irrogazione di sanzioni;
 - nell'ambito di un ricorso amministrativo o procedimenti giurisdizionali contro una decisione dell'autorità competente;
 - per il contrasto del crimine finanziario in collaborazione con le autorità preposte;
 - per la concessione di linee di credito, per cassa o di firma, in favore della stessa autorità di vigilanza o della Repubblica;
 - per l'esecuzione di servizi di pagamento richiesti dall'autorità di vigilanza quale garante del sistema dei pagamenti ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Banca Centrale, anche ai fini della efficiente circolazione monetaria;
- b) non possono essere diffuse o comunque inoltrate a terzi senza il preventivo consenso scritto delle autorità competenti che le hanno fornite, salvo nei casi in cui l'informazione sia dovuta dall'autorità ricevente ad altre pubbliche autorità nazionali in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti nel proprio Paese.

(Relazioni con l'autorità giudiziaria)

1. I dipendenti dell'autorità di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali. Sono altresì pubblici ufficiali i soggetti incaricati dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 42, terzo comma, nello svolgimento dell'incarico loro affidato.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 2. I soggetti di cui al primo comma sono vincolati dal segreto d'ufficio. Essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Coordinamento della Vigilanza tutte le irregolarità constatate, anche quando assumono la veste di reati.
- 3. Il Coordinamento della Vigilanza riferisce le irregolarità constatate di cui al precedente comma connotate da fumus delicti all'autorità giudiziaria senza necessità di qualificazione giuridica delle condotte. L'autorità giudiziaria informa il Coordinamento della Vigilanza, anche a richiesta di quest'ultimo, sull'esito delle segnalazioni ricevute.
- 4. In caso di indagini giudiziarie presso soggetti autorizzati, promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti e intermediari assicurativi e riassicurativi, il Commissario della Legge può avvalersi della collaborazione dell'autorità di vigilanza.

(Relazioni con la Segreteria di Stato per l'Industria)

- 1. L'autorità di vigilanza collabora con la Segreteria di Stato per l'Industria sulla vigilanza nei confronti delle società di revisione e dei revisori contabili iscritti nel registro di cui alla Legge 27 ottobre 2004 n.146, quando incaricati da soggetti autorizzati.
- 2. Qualora l'autorità di vigilanza accerti violazioni delle norme della presente legge che disciplinano l'attività dei revisori contabili, ne dà comunicazione alla Segreteria di Stato per l'Industria.

PARTE III DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

TITOLO I SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO

Art. 106

(Sollecitazione all'investimento)

- 1. Per "sollecitazione all'investimento" si intende ogni offerta, invito, o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di strumenti finanziari o altri strumenti di raccolta del risparmio, anche non negoziabili.
- 2. Non costituiscono sollecitazione all'investimento le attività, di cui al primo comma:
- a) rivolte ai soli clienti professionali;
- b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello stabilito dall'autorità di vigilanza;
- c) di ammontare complessivo non superiore a quello stabilito dall'autorità di vigilanza;
- d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dalla Repubblica.
- 3. Non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari realizzata senza emissione di strumenti finanziari.
- 4. L'autorità di vigilanza può individuare altri casi nei quali le disposizioni del presente Titolo non si applicano in tutto o in parte.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

(Obblighi degli offerenti)

- 1. Coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva comunicazione all'autorità di vigilanza, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione.
- 2. Il prospetto contiene le informazioni che, a seconda delle caratteristiche degli strumenti finanziari e degli emittenti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti.
- 3. L'autorità di vigilanza autorizza la pubblicazione del prospetto entro il termine da essa stabilito in via generale. L'autorità di vigilanza può indicare agli offerenti informazioni integrative da inserire nel prospetto e stabilire specifiche modalità di pubblicazione dello stesso.

Art. 108

(Disciplina della sollecitazione all'investimento)

- 1. L'autorità di vigilanza adotta disposizioni di attuazione del presente Titolo, anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari, degli emittenti e dei mercati.
- 2. L'autorità di vigilanza stabilisce:
- a) il contenuto della comunicazione all'autorità di vigilanza e del prospetto nonché le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto e del suo eventuale aggiornamento;
- b) le modalità da osservare, prima della pubblicazione del prospetto, per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
- c) le modalità di svolgimento della sollecitazione anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari
- 3. L'emittente può direttamente collocare propri titoli presso la propria sede legale e/o dipendenze. Qualora l'attività di sollecitazione sia effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso dalla sede e/o dalle dipendenze dell'emittente essa deve essere esercitata da soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui alle lettere D5 e D6 dell'Allegato 1.
- 4. L'autorità di vigilanza stabilisce le norme di correttezza che l'offerente, l'emittente e chi colloca gli strumenti finanziari sono tenuti a osservare.

Art. 109

(Bilanci dell'emittente)

1. L'ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni nelle quali una società di revisione esprime il proprio giudizio. La sollecitazione all'investimento non può essere effettuata se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.

Art. 110

(Obblighi informativi)

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 1. L'autorità di vigilanza, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni al pubblico può, anche in via generale:
- a) richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;
- b) assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori dei conti e dai dirigenti delle società e dei soggetti indicati nella lettera a);
- c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nella lettera a).
- 2. L'autorità di vigilanza può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società emittenti l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di fiduciarie, dei fiducianti.
- 3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di un revisore dei conti il bilancio d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo della sollecitazione.

(Riconoscimento del prospetto)

1. L'autorità di vigilanza disciplina il riconoscimento nella Repubblica dei prospetti approvati dalle autorità competenti di altri Stati.

Art. 112

(Poteri cautelari e interdittivi)

- 1. L'autorità di vigilanza può:
- a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la sollecitazione all'investimento in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;
- b) vietare la sollecitazione all'investimento in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).

Art. 113

(Annunci pubblicitari)

- 1. Prima della pubblicazione del prospetto è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante sollecitazioni all'investimento.
- 2. Gli annunci pubblicitari sono trasmessi preventivamente all'autorità di vigilanza.
- 3. Gli annunci pubblicitari sono effettuati secondo i criteri stabiliti dall'autorità di vigilanza, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua conformità al contenuto del prospetto.
- 4. L'autorità di vigilanza può:
- a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo o delle relative norme di attuazione;
- b) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a);

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

c) vietare l'esecuzione della sollecitazione all'investimento, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a) o b).

PARTE IV DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

TITOLO I DEFINIZIONI

Art. 114

(Contratto di assicurazione danni)

1. L'assicurazione danni è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro.

Art. 115

(Assicurazione della responsabilità civile)

1. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore si obbliga, nei limiti della somma prevista dal contratto, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

Art. 116

(Contratto di assicurazione vita)

1. L'assicurazione vita è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 117

(Capitalizzazione)

1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.

Art. 118

(Contratto di riassicurazione)

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 1. La riassicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore cede al riassicuratore, verso il pagamento di un premio, tutto o parte del rischio assunto verso l'assicurato.
- 2. Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 119

(Prova del contratto)

- 1. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
- 2. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
- 3. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza, ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 120

(Polizze all'ordine e al portatore)

- 1. Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.
- 2. Tuttavia l'assicuratore è liberato se, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato.
- 3. In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento della cambiale.

Art. 121

(Inesistenza del rischio)

1. Il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Art. 122

(Contenuto obbligatorio dei contratti)

- 1. L'autorità di vigilanza, con apposito regolamento, prescrive il contenuto obbligatorio dei contratti di cui agli articoli 114, 115, 116, 117, 118.
- 2. I contratti di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione privi del contenuto obbligatorio di cui al primo comma, o comunque da esso difformi, sono nulli.

TITOLO III ASSICURAZIONE DANNI

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

(Interesse all'assicurazione)

1. Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.

Art. 124

(Limiti del risarcimento)

- 1. L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
- 2. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

Art. 125

(Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose)

- 1. L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.
- 2. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Art. 126

(Coassicurazione)

1. Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra gli assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Art. 127

(Diritto di surrogazione dell'assicuratore)

- 1. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
- 2. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
- 3. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 128

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

(Alienazione delle cose assicurate)

- 1. L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
- 2. I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.
- 3. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

TITOLO IV ASSICURAZIONE VITA

Art. 129

(Assicurazione sulla vita propria o di un terzo)

- 1. L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
- 2. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Art. 130

(Assicurazione a favore di un terzo)

- 1. È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
- 2. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento.
- 3. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Art. 131

(Decadenza dal beneficio)

1. La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.

Art. 132

(Diritti dei creditori e degli eredi)

1. Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e sono da intendersi impignorabili ai sensi dell'articolo 17 della Legge 17 giugno 1994 n.55.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

2. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione e alla riduzione delle donazioni.

PARTE V SANZIONI

TITOLO I SANZIONI PENALI

CAPO I ABUSI DI MERCATO

Art. 132-bis

(Abuso di informazioni privilegiate)

- 1. E' punito con la prigionia di terzo grado, con la multa e con l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici e dai diritti civili chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, di direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, oppure in ragione del suo coinvolgimento in attività criminose:
- a) acquista, vende o compie altre operazioni, ivi inclusi la presentazione, la modifica o il ritiro di un'offerta, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari avvalendosi dolosamente delle informazioni medesime;
- b) comunica dolosamente tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, ovvero al di fuori dei casi in cui la comunicazione può qualificarsi come sondaggio di mercato;
- c) dolosamente raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni di cui alla lettera a).
- 2. Il presente articolo si applica a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni.
- 3. L'utilizzo della raccomandazione o l'induzione di cui alla lettera c) del comma 1 costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che sfrutta la raccomandazione o l'induzione è a conoscenza del fatto che queste si basano su informazioni privilegiate

Art. 132-ter

(Manipolazione del mercato)

1. È punito con la prigionia di terzo grado, con la multa e con l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici e dai diritti civili chiunque dolosamente:

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- a) concluda un'operazione, immetta un ordine di compravendita o compia qualsiasi azione che fornisce, o è probabile che fornisca, segnali falsi o fuorvianti relativi all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, o che fissa, o è probabile che fissi, il prezzo di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale, salvo che le ragioni per le quali la persona ha posto in essere l'operazione o inoltrato un ordine di compravendita siano legittime e che tali operazioni o ordini di compravendita siano conformi alle prassi di mercato ammesse nella sede di negoziazione interessata;
- b) concluda un'operazione, immetta un ordine di compravendita o compia qualsiasi altra attività o condotta che, attraverso l'uso di artifizi o di ogni altro tipo di inganno o espediente, incide sul prezzo di uno o più strumenti finanziari;
- c) divulghi informazioni, servendosi delle comunicazioni sociali, che forniscono segnali falsi o fuorvianti riguardo all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, o che assicurano il prezzo di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale, quando ne consegue vantaggio o profitto per colui che ha divulgato le informazioni ovvero per altri;
- d) trasmetta informazioni false o fuorvianti o comunichi dati falsi o fuorvianti ovvero ogni altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Art. 132-quater

(Esenzione per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione)

- 1. I misfatti di cui ai precedenti articoli 132-bis e 132-ter non si applicano alla negoziazione di azioni proprie nei programmi di riacquisto di azioni proprie quando concorrono tutte le condizioni di seguito elencate:
- a) tutti i dettagli del programma sono comunicati prima dell'inizio delle contrattazioni;
- b) le operazioni di compravendita sono comunicate all'autorità di vigilanza come parte del programma di riacquisto di azioni proprie e successivamente comunicate al pubblico;
- c) sono rispettati limiti adeguati in ordine al prezzo e al quantitativo;
- d) la negoziazione è effettuata conformemente agli obiettivi di cui al comma seguente.
- 2. Al fine di beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, un programma di riacquisto deve avere uno o più dei seguenti obiettivi:
- a) ridurre il capitale dell'emittente;
- b) soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari;
- c) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente o di una società per la quale l'emittente esercita in assemblea ordinaria almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se quotata in borsa.
- 3. Al fine di beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, l'emittente informa l'autorità di vigilanza di tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie.
- 4. I misfatti di cui ai precedenti articoli 132-bis e 132-ter non si applicano alla negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione dei valori mobiliari quando:

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- a) la stabilizzazione è effettuata per un periodo limitato;
- b) sono puntualmente comunicate e notificate le pertinenti informazioni in merito alla stabilizzazione all'autorità di vigilanza;
- c) sono rispettati limiti adeguati in merito al prezzo.
- 5. Per valori mobiliari ai fini del precedente comma si intendono:
- a) le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;
- b) le obbligazioni e le altre forme di titoli di credito;
- c) i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni.

Art. 132-quinquies

(Informazioni privilegiate)

- 1. Ai fini del presente Capo per informazione privilegiata si intende:
- a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni vigenti in materia, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più
- del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
- 2. Ai fini del comma 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

- 3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
- 4. Ai fini del comma 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Art. 132-sexies

(Sondaggi di mercato)

- 1. Ai fini del presente Capo per sondaggio di mercato si intende la comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:
- a) un emittente;
- b) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori;
- c) un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) o c).
- 2. La comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:
- a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli;
- b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.
- 3. Un partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente comma.
- 4. Ai fini dell'articolo 132-bis, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i commi 3 e 5 del presente articolo.

- 5. Ai fini del comma 4, il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunicazione, deve:
- a) ottenere il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;
- b) informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
- c) informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni;
- d) informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) del primo comma e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni trasmette la registrazione all'autorità competente su richiesta.

Art. 132-septies

(Prassi di mercato ammesse)

- 1. Il misfatto di cui all'articolo 132-ter non si applica alle attività di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo, a condizione che la persona che avvia un'operazione, colloca un ordine di compravendita o s'impegna in qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma del presente articolo.
- 2. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di istituire, revisionandola almeno ogni due anni, una prassi di mercato ammessa tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) la prassi di mercato prevede o meno un notevole grado di trasparenza rispetto al mercato;
- b) la prassi di mercato assicura o meno un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda; la prassi di mercato ha o meno un impatto positivo sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;
- c) la prassi di mercato tiene conto o meno del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata da tale prassi;
- d) la prassi di mercato non crea o meno rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- e) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un'autorità competente o da altra autorità, inerenti al fatto che detta prassi abbia violato o meno norme o regole intese a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta;
- f) le caratteristiche strutturali del mercato interessato e il suo carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell'investitore al dettaglio.

Art. 132-octies

(Esenzioni per politica economica dello Stato)

1. I misfatti di cui al presente Capo non si applicano alle operazioni compiute dello Stato per ragioni attinenti alla politica economica.

Art. 132-novies

(Estensione degli abusi di mercato alle cripto-attività)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 132-bis, 132-ter e 132-quinquies, si applicano anche quando le condotte hanno ad oggetto cripto-attività, anche se diverse dagli strumenti finanziari in forma tokenizzata.

CAPO II ALTRE CONDOTTE ILLECITE

Art. 133

(Modifica all'articolo 321 del Codice Penale)

1. L'articolo 321 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

Art.321

"(Abusiva attività di raccolta del risparmio)

Chiunque raccoglie il risparmio tra il pubblico, anche mediante emissione di obbligazioni, in violazione delle norme di leggi vigenti o dei provvedimenti emanati della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.".

Art. 134

(Attività abusivamente esercitata)

- 1. Chiunque svolge un'attività riservata senza l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.
- 2. Con la stessa pena è punito:

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- a) chiunque promuove o colloca presso il pubblico strumenti finanziari e contratti assicurativi in assenza delle autorizzazioni di cui alla presente legge;
- b) chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nel registro indicato dall'articolo 25, terzo comma;
- b-bis) chiunque esercita l'attività di consulenza in materia di investimenti, senza essere iscritto, ove richiesto, nel registro indicato dall'articolo 25-bis, secondo comma;
- c) chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o intermediazione riassicurativa senza essere iscritto nel registro indicato dall'articolo 27, primo comma.

(Assetti proprietari)

- 1. Chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 16, 17, 19, e 23, ovvero omette dolosamente di fornirle, è punito con la prigionia di primo grado o la multa.
- 2. La pena prevista al primo comma si applica anche per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione capogruppo di cui all'articolo 55.

Art. 136

(Confusione di patrimoni)

1. Chi, nell'esercizio di attività riservate, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno ai clienti, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.

Art. 136-bis

(Gestione infedele)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di strumenti finanziari, di cui alla lettera D4 dell'Allegato 1, o dei servizi di investimento collettivo, di cui alle lettere E e F dell'Allegato 1, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno ai clienti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di secondo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.

Art. 137

(False comunicazioni degli emittenti)

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito:

- con la prigionia di primo grado, la multa e l'interdizione di primo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale; ovvero
- con la prigionia di secondo grado, la multa e l'interdizione di secondo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica, se la condotta ha loro cagionato un danno patrimoniale.

Art. 137-bis

(Falsità nella gestione accentrata di strumenti finanziari)

1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della prestazione del servizio di deposito centralizzato di strumenti finanziari, di cui alla lettera D-quater dell'Allegato 1, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità, ovvero da corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.

Art. 138

(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

- 1. I responsabili della revisione contabile i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto autorizzato, società di partecipazione capogruppo, o emittente sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti:
 - con la prigionia di primo grado, la multa e l'interdizione di primo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale; ovvero
 - con la prigionia di secondo grado, la multa e l'interdizione di secondo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica, se la condotta ha loro cagionato un danno patrimoniale.

Art. 139

(Violazione del segreto bancario)

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 1. La violazione del segreto bancario da parte dei soggetti tenuti al suo rispetto ai sensi dell'articolo 36 è punita con la prigionia di primo grado, la multa e l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.
- 2. La stessa pena si applica a chiunque, venuto abusivamente o involontariamente a conoscenza di dati e notizie coperti da segreto bancario, li riveli a terzi ovvero li impieghi a proprio o altrui profitto.

(Ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado chiunque dolosamente:
- a) espone nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza fatti o informazioni non rispondenti al vero; ovvero
- b) nasconde in tutto o in parte, all'autorità di vigilanza fatti o informazioni che avrebbe dovuto comunicare; ovvero
- c) ostacola in qualsiasi altra forma all'autorità di vigilanza l'esercizio delle proprie funzioni, o non ottempera, in forma grave o reiterata, alle disposizioni da essa emanate.
- 2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi nell'esercizio delle funzioni di amministratore, direttore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario, commissario liquidatore, amministratore speciale o membro del comitato di sorveglianza presso soggetti autorizzati o presso ogni altro soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi della presente legge, si applica altresì la multa e l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.
- 3. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 140-bis

(Confisca)

1. Per i misfatti di cui al presente Titolo trova applicazione l'articolo 147 del Codice Penale.

TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 141

(Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie comminate da parte della Banca Centrale nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono disciplinate dall'articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e dal relativo decreto delegato attuativo.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

1-bis. Qualora le violazioni siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, l'autorità di vigilanza può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma, applicare una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'autorità di vigilanza irroga le summenzionate sanzioni amministrative pecuniarie applicando una maggiorazione fino a un terzo rispetto all'ammontare previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali previsti.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 142

(Riserva obbligatoria)

- 1. Le banche devono costituire, a titolo di riserva obbligatoria, un deposito vincolato pari all'otto per cento dell'importo complessivo di raccolta diretta, inclusa quella interbancaria.
- 2. Il deposito vincolato di cui al primo comma è effettuato, entro il primo giorno lavorativo di ciascun periodo di mantenimento in appositi conti presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
- 3. Le banche sono tenute a trasmettere all'autorità di vigilanza, con modalità da queste definite, un prospetto attestante la consistenza dell'aggregato assoggettato a riserva. Il prospetto deve riportare le consistenze in essere all'ultimo giorno del secondo mese anteriore a quello di inizio di ogni periodo di mantenimento.
- 4. I periodi di mantenimento hanno cadenza mensile, dal primo giorno di ciascun mese solare all'ultimo giorno del mese medesimo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7. Durante tutto il periodo di mantenimento, l'ammontare del deposito deve sempre risultare pari all'importo della riserva obbligatoria stabilito al primo comma.
- 5. I depositi vincolati in denaro sono remunerati sulla giacenza registrata nel periodo di mantenimento, con liquidazione degli interessi di competenza al termine di ciascun mese solare.
- 6. Eventuali deroghe, totali o parziali, al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo potranno essere autorizzate dall'autorità di vigilanza. A tale scopo, le banche interessate dovranno avanzare apposita istanza allegando ogni documentazione idonea ai fini della valutazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Entro il quindicesimo giorno precedente l'inizio del periodo di mantenimento, l'autorità di vigilanza comunica per iscritto l'accoglimento o il diniego dell'autorizzazione, indicando i conseguenti adempimenti. Il termine è sospeso qualora l'autorità di vigilanza richieda ulteriori informazioni ritenute necessarie ad integrazione della documentazione prodotta e riprende a decorrere alla data di ricezione delle informazioni richieste.

7. L'autorità di vigilanza potrà, con proprio provvedimento, anche durante il decorso del periodo di mantenimento, in deroga alle procedure di consultazione d cui all'articolo 38, comma 5, modificare l'aliquota indicata al primo comma, le componenti dell'aggregato soggetto a riserva, la composizione del deposito vincolato, la durata dei periodi di riferimento e di mantenimento, il

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

prospetto per il calcolo della riserva dovuta, il tasso di remunerazione, nonché prevedere forme di mobilizzazione della riserva.

Art. 143

(Società finanziarie)

- 1. Ai sensi della presente legge, per "società finanziaria" si intende la società autorizzata all'esercizio dell'attività di cui alla lettera B dell'Allegato 1.
- 2. Ogni norma, anche di natura fiscale, contenuta nelle disposizioni di leggi vigenti, emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con riferimento a società finanziarie e/o società fiduciarie è da intendersi rivolta a tutte le società autorizzate, ai sensi della presente legge, all'esercizio di una o più delle attività di cui alle lettere B, C e D di cui all'Allegato 1.

Art. 144

(Trattamento fiscale degli strumenti finanziari oggetto di mandato fiduciario)

1. Tutti i redditi prodotti da strumenti finanziari e beni esteri che siano oggetto di specifico mandato fiduciario e quindi contabilizzati nei conti d'ordine, non sono considerati corrisposti da soggetti operanti sul territorio.

Art. 145

(Abrogato)

Art. 146

(Abrogato)

Art. 146 bis

(Coordinamento con il codice cambiario)

- 1. L'assegno bancario è un titolo di credito, esecutivo e all'ordine, contenente l'ordine incondizionato impartito da un correntista (traente) alla propria banca (trattaria) di pagare a vista a terzi o a sé stesso (beneficiario) una determinata somma di denaro, addebitando il proprio conto corrente.
- 2. L'assegno prepagato è un titolo di credito, esecutivo e all'ordine, contenente la promessa incondizionata di una banca, a ciò autorizzata dall'Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, a pagare a vista una determinata somma di denaro in favore del soggetto ivi indicato come beneficiario, emesso su richiesta e previa messa a disposizione della medesima somma di denaro da parte del soggetto richiedente, anche non correntista.
- 3. L'assegno di traenza e quietanza è un titolo di credito esecutivo e non trasferibile, inviato dalla banca al beneficiario attestante una somma a sua disposizione, incassabile a vista dal beneficiario previa apposizione, da parte del beneficiario medesimo, di firma per traenza sul recto dell'assegno, e per quietanza sul verso del medesimo.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

4. I titoli di credito di cui ai commi 1, 2 e 3 sono strumenti di pagamento in quanto pagabili unicamente a vista.

Art. 147

(Coordinamento con la Legge sulle Società)

- 1. La Legge sulle Società è applicabile ai soggetti autorizzati per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge e dai provvedimenti attuativi emanati dall'autorità di vigilanza.
- 2. Non si applicano le disposizioni della Legge sulle Società incompatibili con le norme contenute nella presente legge e nei provvedimenti attuativi emanati dall'autorità di vigilanza.

Art. 148

(Coordinamento con la Legge sulla Locazione Finanziaria)

- 1. Qualora una banca o una società finanziaria acquisti beni immobili ubicati nel territorio sammarinese per farne oggetto di locazione finanziaria in favore di cittadini sammarinesi, l'autorizzazione del Consiglio dei XII non è necessaria. La deroga si applica anche:
- a) ai casi di subentro di un nuovo conduttore, quando il subentrante è cittadino sammarinese;
- b) ai casi di trasferimento di proprietà a un nuovo soggetto locatore, quando il locatario rimane il medesimo e il locatore entrante è banca o società finanziaria ai sensi della presente legge.

Nei casi di risoluzione dei contratti di cui al primo comma, venendo a mancare la causa locativa dell'acquisto immobiliare, la banca o società finanziaria, entro novanta giorni dalla data di comunicazione al locatario dell'avvenuta risoluzione, dovrà presentare istanza di autorizzazione al Consiglio dei XII per legittimare l'originario acquisto dell'immobile e la sua contabilizzazione nella voce dell'attivo "beni da locare", salvo che entro tale termine l'immobile non venga nuovamente concesso in locazione finanziaria o venduto ad altro cittadino sammarinese; a tal fine farà fede la data di registrazione del nuovo contratto di locazione finanziaria o di quello di vendita.

In mancanza di motivata delibera contraria entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorizzazione del Consiglio dei XII s'intende concessa.

- 2. Allo scopo di salvaguardare la natura e le prevalenti finalità finanziarie dello strumento, è vietato alle società locatrici, relativamente ai contratti di locazione finanziaria registrati dopo l'entrata in vigore della presente legge, accettare versamenti di canone anticipato dal locatario, in una o più soluzioni, in misura complessivamente superiore al 80% del valore complessivo del contratto di locazione finanziaria o acconsentire a protrarre la durata della locazione, in favore del medesimo soggetto locatario, oltre il limite massimo di anni trenta.
- 3. Ferma restando la nullità di eventuali patti contrattuali che stabiliscano una durata della locazione finanziaria inferiore ai minimi di cui all'articolo 2 della Legge 19 novembre 2001 n. 115, locatore e locatario, in presenza di circostanze eccezionali, possono congiuntamente presentare istanza motivata all'Ufficio Tributario per ottenere l'autorizzazione al riscatto del bene locato prima del completo decorso dei termini di durata minima di cui sopra.
- 4. La banca o società finanziaria proprietaria di bene mobile registrato, oggetto di locazione finanziaria, non risponde in solido con il locatario di eventuali danni arrecati a terzi nella

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

conduzione del bene locato quando superiori ai massimali della polizza assicurativa obbligatoria ai fini della sua circolazione; dei danni eccedenti risponde unicamente il locatario.

Art. 149

(Coordinamento con le norme generali sulla prescrizione dei diritti)

- 1. In deroga alle norme generali di prescrizione trentennale, i diritti che nascono dai contratti conclusi dai soggetti autorizzati, nell'esercizio di attività riservate, si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui si è prodotto l'atto o il fatto che li ha generati.
- 2. Il termine di dieci anni è da intendersi come generale e residuale, per cui non si applica nei casi in cui, per particolari categorie di diritti, siano previsti dalle leggi tempo per tempo vigenti, termini di prescrizione più brevi.
- 3. Ai sensi di quanto previsto al secondo comma, le obbligazioni scaturenti dall'assegno bancario, ossia tratto su banche di diritto sammarinese, si prescrivono decorso un anno dalla data di emissione dell'assegno, il quale non potrà comunque essere oggetto di protesto, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 24 novembre 1970 n.47 e dell'articolo 206 del Codice Penale, se posto all'incasso dopo più di sessanta giorni di calendario dalla data di emissione riportata sull'assegno.

Art. 150

(Coordinamento con le norme in materia di contrasto al terrorismo e al riciclaggio del denaro di provenienza illecita)

1. Le leggi in materia di contrasto al terrorismo e al riciclaggio del denaro di provenienza illecita sono da intendersi prevalenti rispetto alla presente legge.

Art. 150-bis

(Coordinamento con altre norme di recepimento di atti giuridici dell'Unione europea in materia finanziaria)

- 1. Nell'Allegato 2-bis è riportato l'elenco degli atti giuridici dell'Unione europea in materia finanziaria recepiti nell'ordinamento sammarinese mediante adozione di appositi decreti delegati, anche modificativi della presente legge.
- 2. L'allegato 2-bis è modificato o integrato con decreto delegato.

Art. 151

(Abrogato)

Art. 152

(abrogato)

Art. 153

(Coordinamento con le norme in materia di licenza o patente di esercizio)

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 1. Le disposizioni contenute nella Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche si applicano anche ai soggetti autorizzati all'esercizio di attività riservate per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge e dai provvedimenti attuativi emanati dall'autorità di vigilanza.
- 2. Non si applicano le disposizioni di cui al primo comma incompatibili con le norme contenute nella presente legge e nei provvedimenti attuativi emanati dall'autorità di vigilanza.
- 3. I soggetti autorizzati, ai fini del rilascio della licenza o patente d'esercizio e della conseguente attribuzione del codice operatore economico, dovranno consegnare agli uffici competenti, a integrazione della documentazione prevista dalle norme di cui al primo comma, copia conforme dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 7.
- 4. Nei casi stabiliti dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 9, l'autorità di vigilanza rilascerà l'abilitazione all'inizio dell'operatività solo ai soggetti già muniti di licenza o patente di esercizio.
- 5. I casi di sospensione, revoca, decadenza o rinuncia della licenza o patente di esercizio sono comunicati dall'Ufficio Industria all'autorità di vigilanza entro cinque giorni dalla data in cui si verificano.

(Pubblica Amministrazione)

1. La presente legge non si applica all'esercizio di attività riservate da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 155

(Nomina del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio)

1. Il Presidente della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino-S.U.M.S. è nominato dal Consiglio Grande e Generale.

Art. 156

(Norme transitorie)

- 1. I soggetti che già svolgono attività riservate in virtù di autorizzazione concessa ai sensi delle normative di cui al seguente articolo 157, primo comma, possono continuare a svolgere le attività riservate oggetto dell'autorizzazione loro precedentemente concessa. Le banche autorizzate ai sensi della Legge 12 febbraio 1986 n.21 possono continuare a svolgere le attività di cui alle lettere A, B, C, D, I, J, K, dell'Allegato 1, e le società finanziarie autorizzate ai sensi della Legge 25 febbraio 1986 n.24, possono continuare a svolgere le attività di cui alle lettere B, C, D, K, dell'Allegato 1.
- 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'autorità di vigilanza iscrive i soggetti di cui al primo comma nel registro dei soggetti autorizzati.
- 3. I soggetti di cui al primo comma hanno dodici mesi di tempo dall'entrata in vigore della presente legge per comunicare all'autorità di vigilanza le attività riservate che non intendono più svolgere.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- 4. I soggetti di cui al primo comma hanno dodici mesi di tempo dall'entrata in vigore della presente legge per adeguare il proprio statuto alle norme della presente legge, secondo quanto disposto dall'articolo 47.
- 5. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'elenco dei promotori finanziari tenuto dall'autorità di vigilanza, sono iscritti dall'autorità di vigilanza nel registro dei promotori finanziari di cui all'articolo 25.
- 6. Per le persone che, all'entrata in vigore della presente legge, svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti autorizzati e delle quali sono già stati verificati i requisiti di onorabilità e professionalità in base alle norme abrogate dalla presente legge ovvero in base ai provvedimenti dell'autorità di vigilanza emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge, non è necessaria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 15 ai fini dell'espletamento del mandato in corso e fino al suo naturale esaurimento.
- 7. Gli agenti assicurativi che esercitano l'attività di intermediazione assicurativa, sulla base di una patente di esercizio rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono continuare a operare previa comunicazione all'autorità di vigilanza ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 27.
- 8. I provvedimenti attuativi emanati dall'autorità di vigilanza dovranno stabilire adeguati termini di recepimento, alle nuove disposizioni, da parte dei soggetti obbligati.
- 9. Per i rapporti di gruppo già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione alla capogruppo estera di cui all'articolo 36, comma 6, lettera c), è da intendersi consentita anche in mancanza di accordo vigente.
- 10. Per i contratti ed i diritti di cui all'articolo 149, comma 1, rispettivamente stipulati e sorti in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di prescrizione decennale dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero l'ordinario termine di prescrizione trentennale, qualora il relativo decorso risulti anteriore alla predetta scadenza.

(Norme abrogate)

- 1. Si intendono abrogate le seguenti norme:
- a) Legge 30 marzo 1954 n.10;
- b) Legge 8 giugno 1954 n.17;
- c) Legge 27 febbraio 1958 n.3;
- d) Legge 20 dicembre 1984 n.116;
- e) Legge 12 febbraio 1986 n.21;
- f) Legge 25 febbraio 1986 n.24;
- g) Decreto 26 maggio 1986 n.62;
- h) Decreto 23 ottobre 1986 n.120;
- i) Legge 8 marzo 1988 n.33;
- j) Legge 8 luglio 1994 n.63;
- k) articoli 5 e 6, secondo comma, e 7 della Legge 29 novembre 1995 n.130;
- 1) Legge 29 ottobre 1999 n.113;
- m) articolo 1, lettere b) e c) del Decreto 11 marzo 2001 n.37;

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- n) articolo 68 della Legge 18 dicembre 2003 n.165;
- o) articolo 78, primo comma, della Legge 16 dicembre 2004 n.172.
- 2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della Legge 25 febbraio 1986 n.24 continuano a essere applicati ai soli contratti, stipulati dalle società finanziarie autorizzate ai sensi della legge sopra citata, prima dell'entrata in vigore della presente legge.
- 3. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata nella presente legge e in contrasto con una disposizione di quest'ultima è da intendersi abrogata.
- 4. Le disposizioni emanate dall'autorità di vigilanza ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi della presente legge.
- 5. Le disposizioni contenute nelle leggi e decreti abrogati dalla presente legge, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi della presente legge in sostituzione delle stesse. I riferimenti alle leggi, decreti o disposizioni, di cui al primo comma, che divengono inapplicabili per effetto dell'emanazione dei suddetti provvedimenti, devono essere espressamente indicati nei provvedimenti stessi.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

ALLEGATO 1 ATTIVITÀ RISERVATE

A) Attività bancaria.

Per attività bancaria si intende la raccolta del risparmio presso il pubblico e l'esercizio del credito.

B) Attività di concessione di finanziamenti.

Per attività di concessione di finanziamenti si intende l'erogazione di prestiti sotto qualsiasi forma, fra le quali anche la locazione finanziaria, il credito al consumo, il rilascio di garanzie e impegni di firma.

C) Attività fiduciaria.

Per attività fiduciaria si intende l'intestazione di beni di terzi in esecuzione di mandato senza rappresentanza.

D) Servizi e attività di investimento.

Per servizi e attività di investimento aventi a oggetto uno o più strumenti finanziari, si intendono i seguenti:

- D1) Ricezione e trasmissione di ordini aventi a oggetto strumenti finanziari;
- D2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti aventi a oggetto strumenti finanziari;
- D3) Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;
- D4) Gestione di portafogli di strumenti finanziari;
- D5) Assunzione a fermo di strumenti finanziari ovvero collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
- D6) Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- D7) Consulenza in materia di investimenti;
- D8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari;
- D9) Gestione di sistemi organizzati di negoziazione di strumenti finanziari.

D bis) Attività di gestione di mercati regolamentati.

Per attività di gestione di mercati regolamentati si intende l'attività di istituzione, gestione e organizzazione di mercati regolamentati.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

D ter) Servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari presso sedi di negoziazione.

Per servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari presso sedi di negoziazione si intendono:

- a) la gestione di un dispositivo di pubblicazione autorizzato;
- b) la gestione di un sistema consolidato di pubblicazione;
- c) la gestione di un meccanismo di segnalazione autorizzato.

D quater) Servizi di deposito centrale di strumenti finanziari.

Per servizi di deposito centrale di strumenti finanziari si intendono le seguenti attività:

- a) registrazione iniziale degli strumenti finanziari in un sistema di scritture contabili (servizio di notariato);
- b) fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (servizio di tenuta centralizzata dei conti);
- c) gestione di un sistema di regolamento di strumenti finanziari (servizi di regolamento).

D quinquies) Servizi di controparte centrale.

Per servizi di controparte centrale si intende l'attività di interposizione tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

D sexies) Servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni.

Per servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni si intende l'attività di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati ovvero delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli.

D septies) Servizi di fornitura di indici di riferimento.

Per servizi di fornitura di indici di riferimento si intendono le seguenti attività:

- a) gestione del regime per la determinazione di un indice di riferimento;
- b) raccolta, analisi o trattamento di dati ai fini della determinazione di un indice di riferimento;
- c) determinazione di un indice di riferimento mediante l'applicazione di una formula o altro metodo di calcolo o mediante una valutazione dei dati forniti a tal fine.

E) Servizi di investimento collettivo

Per servizi di investimento collettivo si intendono le attività di:

- a) promozione, istituzione e organizzazione di organismi di investimento collettivo e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
- b) la gestione del patrimonio di organismi di investimento collettivo di propria o di altrui istituzione, mediante l'investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.

F) Servizi di investimento collettivo non tradizionali

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Per servizi di investimento collettivo non tradizionali si intendono le attività di promozione, istituzione, organizzazione e gestione, di cui alla lettera E), svolte limitatamente a organismi di investimento collettivo riservate a clienti professionali o che utilizzano tecniche di gestione non tradizionali.

G) Attività assicurativa.

Per attività assicurativa si intende la diretta assunzione e gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione mediante l'esercizio delle attività:

- a) di assicurazione vita;
- b) di assicurazione non vita, ivi inclusa l'assicurazione contro i danni.

Per assicurazione vita si intendono le assicurazioni e le operazioni come risultano dalla classificazione per ramo stabilita con provvedimento dell'autorità di vigilanza.

Per assicurazione non vita si intendono le assicurazioni come risultano dalla classificazione per ramo stabilita con provvedimento dell'autorità di vigilanza.

H) Attività di riassicurazione.

Per attività di riassicurazione si intendono le attività di assunzione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione.

I) Servizi di pagamento.

Per servizi di pagamento si intendono:

- a) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
- b) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
- c) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
- d) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
- e) emissione di strumenti di pagamento ovvero convenzionamento di operazioni di pagamento;
- f) rimessa di denaro;
- g) servizi di disposizione di ordine di pagamento;
- h) servizi di informazione sui conti.

J) Servizi di emissione di moneta elettronica.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Per servizi di emissione di moneta elettronica si intende il servizio di emissione di un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia:

- a) memorizzato su un dispositivo elettronico;
- b) emesso previa ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso;
- c) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente.

J bis) Servizi di emissione di cripto-attività collegata.

Per servizi di emissione di critpo-attività collegata si intende il servizio di emissione di un tipo di cripto-attività che è collegata ad altre attività o beni, ovvero a più valute aventi corso legale, oppure a una combinazione di tutti questi.

K) Attività di intermediazioni in cambi.

Per intermediazione in cambi si intende l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente a oggetto valuta.

L) (lettera soppressa)

L bis) Servizi in cripto-attività.

Per servizi in cripto-attività si intendono le seguenti attività quando aventi ad oggetto cripto-attività diverse dagli strumenti finanziari in forma tokenizzata:

- L bis 1) Custodia e amministrazione di cripto-attività;
- L bis 2) Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
- L bis 3) Scambio di cripto-attività con fondi;
- L bis 4) Scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;
- L bis 5) Esecuzione di ordini di cripto-attività;
- L bis 6) Collocamento di cripto-attività;
- L bis 7) Ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività;
- L bis 8) Consulenza sulle cripto-attività;
- L bis 9) Gestione di portafoglio di cripto-attività;
- L bis 10) Trasferimento di cripto-attività.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

ALLEGATO 2

STRUMENTI FINANZIARI

- A. Per "strumenti finanziari" si intendono:
- 1) i valori mobiliari;
- 2) gli strumenti del mercato monetario;
- 3) le quote di fondi comuni di investimento o di organismi di investimento collettivo;
- 4) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), gli *swap*, gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- 5) i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), gli *swap*, i contratti a termine (*forward*), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- 6) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), gli *swap* ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i derivati connessi a prodotti energetici;
- 7) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), gli *swap*, i contratti a termine (*forward*) e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al precedente punto 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- 8) gli strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- 9) i contratti finanziari differenziali;
- 10) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), gli *swap*, i contratti a termine sui tassi d'interesse e gli altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- 11) le quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva comunitaria istitutiva di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

- B. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio:
 - 1) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di *partnership* o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
 - 2) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
 - 3) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati ai precedenti punti 1) e 2) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.
- C. Per "ricevute di deposito" si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato.
- D. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono gli strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario.
- E. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari di cui alla lettera A, punti da 4) a 10), nonché gli strumenti finanziari di cui alla lettera B, punto 3).
- F. Per "derivati connessi a merci" si intendono gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui alla lettera A, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari di cui alla lettera B, punto 3) quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati alla lettera A, punto 10).
- G. Per "derivati connessi a prodotti energetici" si intendono i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), gli *swap* e tutti gli altri contratti derivati, menzionati alla lettera A) punto 6), concernenti carbone o petrolio che sono negoziati all'ingrosso in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.
- H. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

ALLEGATO 2-BIS RECEPIMENTO ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA FINANZIARIA

Atti Giuridici	Oggetto	Decreto Delegato	Decreto Delegato
dell'Ue (*)		ante ratifica	post ratifica (**)
Direttiva 97/9/CE	Sistemi di indennizzo degli investitori	D.D. 31 agosto 2018 n.110	D.D. 22 novembre 2018 n.148
Direttiva 98/26/CE	Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli	D.D. 31 agosto 2018 n.111	D.D. 31 agosto 2018 n.111
Direttiva 2001/24/CE	Risanamento e liquidazione degli enti creditizi	D.D. 31 agosto 2018 n.112	D.D. 22 novembre 2018 n.149
Direttiva 2002/47/CE	Contratti di garanzia finanziaria	D.D. 31 agosto 2018 n.113	D.D. 22 novembre 2018 n.150
Direttiva 2013/36/UE e Regolamento (UE) 575/2013	Accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento	D.D. 28 dicembre 2018 n.176	D.D. 26 marzo 2019 n.50
Direttiva 2002/87/CE	Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari		
Direttiva (UE) 2015/2366	Servizi di pagamento	D.D. 28 dicembre 2018 n.177	D.D. 28 dicembre 2018 n.177
Direttiva 2014/65/UE e Regolamento (UE) 600/2014	Mercati degli strumenti finanziari	D.D. 29 marzo 2019 n.61	D.D. 29 marzo 2019 n.61
Direttiva 2014/57/UE e Regolamento (UE) 596/2014	Abusi di mercato		
Direttiva (UE) 2019/713	Frodi e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti	D.D. 30 novembre 2021 n.193	D.D. 30 novembre 2021 n.193

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Regolamento (UE) 648/2012	Strumenti finanziari derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni	D.D. 24 dicembre 2021 n.211	D.D. 24 gennaio 2022 n.8
Regolamento (UE) 909/2014	Miglioramento regolamento titoli e depositari centrali di titoli		
Regolamento (UE) 2365/2015	Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e riutilizzo		
Regolamento (UE) 1011/2016	Indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento		

^(*) Gli atti giuridici sono qui individuati, per esigenze di sintesi, nei loro estremi di originaria adozione ma sono recepiti nella loro versione consolidata con tutte le successive modifiche ed integrazioni intervenute comunque prima del decreto delegato di recepimento o delle successive disposizioni modificative di quest'ultimo.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

^(**) Per la consultazione dei decreti delegati nelle versioni consolidate con le successive modifiche si rinvia alla sezione Normativa del sito www.bcsm.sm.